



“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER L’INTEGRITA E
LA TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DEL D.LGS 33/2013”

Triennio 2022-2024

SEZIONE I - PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5	
§ 1	PREMESSE	5
§ 2	IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019	5
§ 3	RAPPORTO TRA LA LEGGE 190/2012 E IL D.LGS. 231/ 2001	8
§ 4	OBIETTIVI	9
§ 5	POLITICA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO	10
§ 5.1	MODELLO 231/01	10
§ 5.2	IL CODICE ETICO	10
§ 5.3	PTPCT	12
§ 6	GLI ATTORI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN AMTER	12
§ 6.1	L'RPCT IN AMTER	13
§ 6.1.1	REQUISITI	13
§ 6.1.2	COMPITI	13
§ 6.1.3	POTERI DI INTERLOCUZIONE	14
§ 6.1.4	LE RISORSE A DISPOSIZIONE DI RPCT	15
§ 6.1.5	RAPPORTI CON ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO	15
§ 6.1.6	MISURE A TUTELA DI RPCT	15
§ 6.1.7	RESPONSABILITÀ DI RPCT	16
§ 6.1.8	OdV E RAPPORTI CON RPCT	16
§ 6.1.9	OIV o SOGGETTO CON FUNZIONI ANALOGHE	16
§ 6.1.10	I DIPENDENTI E LA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PTPCT	16
§ 6.1.11	DESTINATARI DEL PTPCT	17
§ 7	IL PTPCT 2022 – 2024: MODALITÀ E CRITERI DI ELABORAZIONE	17
§ 7.1	CONTESTI	17
§ 7.1.1	CONTESTO ESTERNO	18
§ 7.1.2.1	APPROFONDIMENTI IN MERITO ALLA NATURA GIURIDICA DI AMTER	26
§ 7.1.2.2	ORGANO GESTORIO ED ALTRI ORGANI DI CONTROLLO	32
§ 8.	AREE A RISCHIO E VALUTAZIONE	35
§ 8.1	INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI	43
§ 8.2	FATTORI ABILITANTI	44
§ 9.	RELAZIONE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO RPCT	46
§ 10	MISURE OBBLIGATORIE	47
§ 10.1.	MISURA: "INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA" (PANTOUFLAGE)	47
§ 10.2	MISURA: ROTAZIONE DEGLI INCARICHI (ORDINARIA E STRAORDINARIA)	48
§ 10.3.	MISURA: INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI	49
§ 10.4.	MISURA: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	51
§ 10.5.	MISURA: TRASPARENZA	51
§ 10.6	MISURA: ACCESSO CIVICO	51

§ 10.7	MISURA: WHISTLEBLOWING	52
§ 10.8	MISURA: PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI – CLAUSOLE RISOLUTIVE	55
§ 10.9	MISURA: LIMITI AL RICORSO ALL'ARBITRATO	56
§ 11.	PIANO DI MONITORAGGIO 2022	56
§ 12.	REPORT ANNO 2021 E PROGRAMMA MISURE GENERALI DI MIGLIORAMENTO	58
-	SEZIONE II -	60
§ 13.	TRASPARENZA ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	60
§ 14	FLUSSI INFORMATIVI	60
§ 15.	O.I.V.	72
§ 16.	TRASPARENZA E TUTELA DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) – Rapporti RPTC E RPD	73

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL CORPO DEL DOCUMENTO

AMTER o La Società	AMTER SpA
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione
A.V.C.P.	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
D.Lgs. 231/2001 o Decreto	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.
D.F.P.	Dipartimento della Funzione Pubblica
LEGGE 190/2012 o Legge	Legge Anticorruzione Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
Modello	Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs.231/2001 e adottato da AMTER SpA
MPA	Misure di Prevenzione Anticorruzione
ODV	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 - Organismo deputato al controllo sull'efficace attuazione del modello di organizzazione per la prevenzione dei reati presupposto di responsabilità amministrativa per l'Ente, designato dal CDA, svolge le sue attribuzioni attraverso il controllo sul risultato del monitoraggio delle attività sensibili e proponendo adeguamenti alle procedure comportamentali per il controllo del rischio reato nelle attività sensibili.
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
P.T.T.I.	Programma Triennale di trasparenza e Integrità
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione per la Integrità e la Trasparenza, unificate in Amter SpA

SEZIONE I - PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

§ 1 PREMESSE

La L.190/2012 e le delibere Anac, tra cui da ultimo le Delibera ANAC dell'8 novembre 2017 n. 1134 e il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, costituiscono l'imprescindibile punto di partenza per la elaborazione del presente Piano, che trova il proprio fondamento normativo nel disposto dell'art. 1, comma 2 bis, della L. 6 novembre 2012 n. 190.

In particolare, Amter rientra tra i soggetti tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate sulla base del D. Lgs. 231/2001, estendendo pertanto l'ambito di applicazione di misure preventive non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal citato Decreto, ma anche a tutti quelli considerati nella L.190/2012 e normativa collegata in materia. Ciò, come evidenziato dalla Delibera n. 1134 ANAC del 20 novembre 2017, in attuazione di una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti. E ciò anche quando i Reati sono commessi in danno della Società, differenziandosi così dai presupposti del D. Lgs. 231/01 (che ha riguardo solo ai Reati commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa).

Poiché la delibera sopra citata prevede al punto 3.1.1 la necessità che tali Misure siano ricondotte in un documento "unitario", dette misure vengono opportunamente "perimetrare" dentro al presente Piano (e non all'interno del Modello) al fine di renderle chiaramente identificabili.

Si precisa sin d'ora come con il termine "corruzione" ci si riferisca all'intera gamma di reati contro la pubblica amministrazione disciplinati dal titolo II del libro II del c.p. nonché le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle Amministrazioni o degli Enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso che rimanga a livello di tentativo. In altre parole, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati e cioè tutte le volte in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'Organizzazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere anche dalla loro rilevanza penale (Determinazione ANAC 8/15 e Circolare PDCM n. 1 del 25.1.2013).

§ 2 IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019

Come noto, con Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato in via definitiva il PNA 2019, i cui contenuti sono stati oggetto di disamina da parte di RPCT ed OdV già allorquando il documento era in consultazione ed oggetto di prima applicazione con il PTPCT 2020-2022.

Il Piano Nazionale compendia i Piani precedenti ed è stato adottato all'esito di un'ampia consultazione pubblica. Il Piano assume particolare rilievo poiché, come precisato dalla stessa Autorità «*con l'intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA, l'Anac ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori*».


RPCT ha, in particolare, tenuto in debito conto i contenuti dell'ALLEGATO I, contenente le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi: esso specifica in premessa che «*il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che il presente allegato metodologico ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di risk management, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute. Il presente allegato diventa pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.*

Le indicazioni contenute nel documento risultano elaborate:

- ✓ nel rispetto dei c.d. "Principi Guida", esplicitati nel testo del PNA 2019 (Parte II, § 1.);
- ✓ intervenendo in maniera sostanziale sugli snodi rispetto ai quali le analisi dei PTPCT, finora condotte da ANAC, hanno evidenziato rilevanti criticità (ad es. la valutazione del rischio);
- ✓ rivisitando e svolgendo approfondimenti ulteriori rispetto al passato relativamente ad alcuni aspetti del processo di gestione del rischio finora poco sviluppati (ad es. il monitoraggio);
- ✓ fornendo alcune semplificazioni al fine di favorire l'attuazione graduale del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", soprattutto da parte di amministrazioni di piccole dimensioni.

Anac ha sintetizzato nella seguente figura il processo di gestione del rischio.

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione



In particolare, per quanto concerne gli aspetti di maggiore rilievo, il PNA 2019:

- a) con riferimento al **contesto esterno** puntualizza quanto di seguito riportato: «*l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il*

verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell' idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale»;

- b) per quanto concerne l'analisi del **contesto interno** esso riguarda gli «*aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione*». Appare conseguentemente necessario rappresentare sinteticamente l'articolazione organizzativa dell'amministrazione, la quale deve essere funzionale all'individuazione di elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione e non deve consistere in una mera presentazione della struttura organizzativa;
- c) **esplicita la necessità di una più puntuale identificazione e descrizione dei processi** (e, valutata la realtà aziendale, di eventuali sotto-processi) che ineriscono la macro-area di riferimento, ai fini della analisi del rischio corruttivo. A detta dell'Autorità «*per descrivere in maniera efficace ed esaustiva i singoli processi si consiglia di rappresentare i seguenti elementi: o elementi in ingresso che innescano il processo – “input”; o risultato atteso del processo – “output”; o sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le “attività”; o responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo; o tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); o vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); o risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); o interrelazioni tra i processi; o criticità del processo*».

Più precisamente, secondo l'Autorità, oggetto di analisi può essere, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo: pur tuttavia essa ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato “dal processo”, laddove non è opportuno che le amministrazioni adottino come unità minima di analisi le aree di rischio menzionate nel paragrafo precedente in quanto esse costituiscono una categoria eccessivamente sintetica e poco funzionale allo scopo.

- d) Infine, ANAC ha specificato che l'allegato 5 del PNA 2013 –sinora preso quale parametro di riferimento da RPCT- non va più considerato un riferimento metodologico da seguire:

conseguentemente il Responsabile ha adottato un **criterio qualitativo di valutazione del rischio** e si è conformato all'osservazione secondo cui *«considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza»*.

Le indicazioni fornite con il PNA 2019 risultano da ultimo confermate nel documento approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022 denominato "Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022" con cui Anac ha fornito alcune "indicazioni operative per la predisposizione del Piano (o della sezione di Piano) anticorruzione e trasparenza, elaborate a seguito di una significativa analisi della attività di pianificazione finora svolta dalle amministrazioni, che ha consentito all'ANAC, quale osservatore privilegiato, di cogliere i maggiori margini di ottimizzazione e semplificazione da evidenziare agli operatori coinvolti per stilare un documento più performante".

§ 3 RAPPORTO TRA LA LEGGE 190/2012 E IL D.LGS. 231/ 2001

Il presente documento dà attuazione alla Legge 190/2012, con la finalità di definire, in una ottica di contrasto e prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con gli altri elementi già adottati dell'Azienda (in particolare Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, procedure in vigore in forza delle certificazioni ottenute dalla Società).

Occorre evidenziare come *“il sistema di misure organizzative previste dal D.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla Legge 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il D.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La Legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società”*.

Salvo alcune, circoscritte evenienze, il Modello 231 nella sua articolazione organizzativa e procedurale consente di esplicitare la propria efficacia anche in relazione alla prevenzione dei reati di corruzione passiva, propri della Legge 190; in tal senso, i procedimenti sensibili, e cioè a rischio reato di corruzione passiva, dovrebbero essere già stati pressoché integralmente mappati e mitigati in fase di sviluppo ed adozione del Modello 231. I casi in cui l'omologia appena descritta potrebbe venir meno ineriscono esclusivamente le aree ed i procedimenti afferenti ad attività di pubblico interesse e per i quali, in ragione della loro stessa natura, sono prevedibili esclusivamente ipotesi corruttive di tipo passivo; in tal caso il piano di prevenzione ex 190/12 non potrebbe essere semplicemente mutuato dal modello di organizzazione ex 231/01, ma dovrebbe prevedere azioni preventive e controlli successivi specifici. In sintesi, quindi, le disposizioni organizzative, inclusi i codici etici e di comportamento, volte a prevenire i reati presupposto ai sensi del Dlgs. 231/01 possono essere validamente impiegate, a meno delle integrazioni suindicate, anche per la prevenzione dei reati di corruzione passiva propri della L. 190/12: naturalmente non può venir meno l'attività di controllo e monitoraggio che, tra l'altro, nel caso delle società partecipate è altresì disciplinata, nel rapporto con l'Amministrazione vigilante, dal D.l. 174/2012 convertito nella L.213/2012.

Per altro verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato con determina 1134/2017 che *«l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il comma 2 bis all'art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 103" siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare "misure integrative" di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»* e che (§3.1.1 pag.22 determina 1134) *«queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure esse siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento (...)*».

Si ritiene tuttora rispondente al dettato normativo e alle linee guida ANAC la opzione sino ad oggi attuata vale a dire di adottare un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (pur non essendovi la Società obbligata, potendosi limitare ad integrare le misure ex D.Lgs 231/01) dato che le misure ivi previste risultano racchiuse in un "documento unitario", il quale identifica ed esamina i rischi di fenomeni corruttivi nei processi / aree rilevanti. In definitiva, il presente documento rappresenta un momento di sintesi e di richiamo, per quanto concerne le fattispecie in esame ("fenomeni corruttivi") anche delle procedure adottate ai sensi del Decreto 231/2001.

Si evidenzia la rilevanza della interazione tra Piano, Modello 231 e Sistemi Certificati; ciò a maggiore ragione in considerazione della circostanza che il MOG risulta riemesso in nuova release ed oggetto di approvazione da parte del CDA in data 21.10.2021 e che RPCT ha esaminato, unitamente ad OdV, anche gli audit interni e di terza parte aventi ad oggetto le attività esternalizzate al socio industriale in forza dei contratti di servizio.

Il Piano è sviluppato in coerenza con i principi definiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2019 che rivede e consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Il Piano è impostato, pertanto, sulla base del rispetto dei criteri di:

- trasparenza sul processo di formazione del Piano;
- connessione tra analisi e individuazione delle misure;
- centralità delle misure di prevenzione, doveri di comportamento dei dipendenti e responsabilità delle Funzioni aziendali;
- monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure e valutazione dell'efficacia delle stesse;
- integrazione, in una specifica sezione del Piano, delle misure in materia di trasparenza.

§ 4 OBIETTIVI

Il Piano, ad integrazione di quanto già previsto dal Modello, si prefigge i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di *"mala gestio"* nell'agire della Società e dei suoi dipendenti;

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- adottare interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- determinare una piena consapevolezza all'interno dell'organizzazione che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società a gravi rischi sul piano reputazionale e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne; ciò anche tramite l'incremento della cultura della legalità;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- definire gli obblighi di informazione nei confronti del RPCT circa il funzionamento e l'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione;
- creare un ambiente di, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difforni.

§ 5 POLITICA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

Amter conferma il suo impegno nella lotta alla corruzione ed alla *mala gestio* creando un sistema di riferimento volto ad attuare una concreta politica anticorruzione, implementata nel corso del tempo, tramite l'insieme delle regole interne di carattere generale e le procedure attuative in vigore.

§ 5.1 MODELLO 231/01

Il Modello 231/01, le ulteriori procedure, protocolli ed ordini di servizio adottati da Amter rappresentano anch'essi un presidio per la prevenzione di fenomeni corruttivi e di cattiva gestione.

Richiamata la già menzionata revisione del MOG è evidente come ciò, ed ancora prima la preliminare attività di *gap analysis* non possa che avere positivo impatto sulla gestione della tematica della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

§ 5.2 IL CODICE ETICO

Il Codice Etico e di Condotta, insieme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza costituiscono un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale e sono elementi essenziali del sistema di controllo.

Il Codice Etico di Amter in vigore è parte integrante del Modello ex D.lgs. n. 231/2001: esso evidenzia come legalità, onestà, trasparenza, correttezza, collaborazione con i colleghi e valorizzazione professionale, rispetto delle politiche dei sistemi di gestione integrati, rappresentano i principi etici fondamentali a cui si devono attenere, nello svolgimento delle proprie attività, i destinatari del Codice.

Occorre dare conto che in data 18 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione del Socio Industriale (Gruppo Iren SpA) ha adottato il nuovo Codice Etico di Gruppo, applicabile a tutte le società che ne fanno parte, ed è stato approvato dal CDA di Amter, nella versione declinata in taluni aspetti con riferimento alle specificità aziendali, unitamente al previgente Piano.

Il Codice, nella nuova *release*:

1. individua quali destinatari *“degli obblighi comportamentali previsti nel presente Codice Etico i seguenti soggetti:*
 - *gli organi sociali ed i loro componenti;*
 - *i dirigenti, i dipendenti, i prestatori di lavoro, anche temporaneo, senza alcuna eccezione;*
 - *i consulenti, i collaboratori a qualunque titolo, i fornitori, i procuratori e qualsiasi altro soggetto, anche esterno, che possa agire in nome e per conto”;*
2. sotto il profilo sanzionatorio nei confronti del personale dipendente e dei soggetti terzi *“sancisce l’obbligo del rispetto del Codice Etico innanzitutto agli amministratori ed ai sindaci che, in caso di inosservanza, ne rispondono ai sensi degli artt. 2392 e 2407 del Codice Civile. Per quanto riguarda i dipendenti, il Codice Etico deve considerarsi parte integrante dei contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 cod. civ., e conseguentemente la violazione delle sue disposizioni configura un illecito di natura disciplinare e, come tale, è perseguito e sanzionato dalla società sia in virtù del codice disciplinare che ai sensi del sistema sanzionatorio ex D.Lgs.231/2001, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi CCNL applicabili e dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Quanto ai collaboratori, intesi come tutti coloro che prestano la propria attività in favore di Iren, l’accettazione del presente Codice o, comunque, l’adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano un elemento essenziale della stipulazione di contratti di qualsiasi natura. Per questi motivi, eventuali violazioni di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della società dai rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e del sistema sanzionatorio ex D.Lgs.231/2001”.*
3. Valorizzato il contenuto precettivo del Codice, lo stesso esplicita doveri di comportamento di immediata applicabilità e la cui violazione è sanzionabile; conseguentemente i dipendenti di Amter:
 - a) non devono *“sollecitare o accettare promesse o versamenti di somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, o altri benefici, facilitazioni o prestazioni di altro genere, da chiunque, per proporre o determinare l’assunzione, o il trasferimento o la promozione di dipendenti”;*
 - b) *Qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal porre in essere la relativa condotta e deve informare senza ritardo i propri superiori o referenti delle suddette situazioni che possono riguardare lo stesso soggetto coinvolto o i suoi prossimi congiunti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare un conflitto di interessi le seguenti situazioni:*
 - *interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia in attività di fornitori, clienti e concorrenti;*
 - *l’utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite in relazione alla propria attività lavorativa, per ottenere vantaggi personali;*
 - *lo svolgimento di attività lavorativa, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;*
 - *l’esercizio in proprio un’attività in concorrenza con quelle dell’azienda, anche attraverso i*

familiari;

- *l'accettazione di denaro, favori o utilità da persone o terzi che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Iren".*

4. Per quanto concerne le regole di condotta con interlocutori terzi viene statuito che *"Il comportamento dei dipendenti e collaboratori di Iren nei rapporti di affari deve essere improntato a principi di lealtà, onestà, correttezza, trasparenza, efficienza. Sono assolutamente proibiti:*

- *pratiche di corruzione;*
- *favori illegittimi;*
- *comportamenti collusivi;*
- *sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri".*

Sono, infine, oggetto di espressa disciplina i rapporti con fornitori, clienti, collaboratori, autorità di vigilanza, istituzioni pubbliche e pubblica autorità.

§ 5.3 PTPCT

Il PTPCT costituisce un elemento costitutivo del sistema di controllo interno di Amter, attraverso la cui attuazione si esercita una efficace azione di contrasto ad eventuali fattispecie corruttive.

Amter è impegnata, inoltre, a garantire la conformità della sezione del sito web istituzionale "Società Trasparente" agli obblighi di pubblicazioni dei dati, previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed assicurare la correttezza e tempestività del flusso informativo interno.

§ 6 GLI ATTORI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN AMTER

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio (cfr. Parte IV, di cui al PNA 2019, § 8.).

Pur tuttavia l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

In Amter gli ulteriori principali soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo sono:

- L'Organo Gestorio (CdA), il quale ha il compito di:
 - valorizzare lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
 - tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
 - creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
 - assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;

- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione.
- Tutti i dipendenti, che debbono partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT;
- L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01, al quale è affidato il compito di supporto alle attività di RPCT;
- L'OIV e/o struttura con funzioni analoghe, la quale in Amter è stata nominata limitatamente alla verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 ed individuata nell'ODV. Pur tuttavia, come noto e meglio approfondito in sezione II, la Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

§ 6.1 L'RPCT IN AMTER

Il CdA di Amter, quale Organo di indirizzo politico, in ottemperanza a quanto previsto nel "*Piano nazionale Anticorruzione*", con delibera del 27 settembre 2019 ha nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Integrità e la Trasparenza il dott. Fabrizio Ferretti.

§ 6.1.1 REQUISITI

La nomina del Responsabile è stata effettuata tenendo in considerazione i requisiti normativamente stabiliti e valuta l'assenza all'interno dell'organigramma di dipendenti con inquadramento quale dirigente; RPCT è stato pertanto individuato a seguito di valutazione delle mansioni svolte dai dipendenti, dei colloqui intercorsi e delle disponibilità fornite.

In ogni caso è stato appurato che il dipendente:

- non fosse stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari;
- avesse dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo;
- non versasse in situazioni di conflitto di interessi;
- per quanto possibile, non fosse adibito a svolgere attività nei settori tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione.

§ 6.1.2 COMPITI

A RPCT, ai sensi di quanto statuito nel PNA 2019 e in particolare nell'Allegato 3, sono assegnate in termini generali le seguenti responsabilità:

- predisporre il PTPCT da sottoporre all'organo amministrativo per la sua approvazione;
- collaborare nella definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro la data comunicata

dall'A.N.AC.;

- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- individuare i dipendenti da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- promuovere ed effettuare incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001 al fine di coordinare le rispettive attività;
- effettuare attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'Organo Amministrativo, all'A.N.AC., ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. 39/2013, il Responsabile deve:

- curare, anche attraverso le opportune indicazioni nel Piano, il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- contestare ai soggetti interessati l'esistenza o l'insorgere di cause di inconfiribilità o incompatibilità, di cui al D.lgs. 39/2013, segnalando altresì i casi di possibile violazione delle predette disposizioni ai soggetti competenti.

§ 6.1.3 POTERI DI INTERLOCUZIONE

A RPCT sono assegnati poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sulla efficace attuazione delle misure previste nel PTPCT. A tal fine di sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:

- (i) effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie;
- (ii) partecipare all'adunanza dell'Organo Amministrativo chiamato a deliberare sull'adozione del PTPCT e suo aggiornamento;
- (iii) riferire all'Organo Amministrativo e all'A.N.AC., ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di analisi e controllo; può richiedere dati, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Nello svolgimento dei compiti, RPCT può avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza

nell'esercizio delle loro funzioni.

RPCT stabilisce gli strumenti di raccordo ritenuti più opportuni per il conseguimento degli obiettivi del presente Piano, tra cui:

- confronti periodici di monitoraggio i referenti degli Uffici;
- riunioni immediate per i casi di eventuale urgenza;
- meccanismi/sistemi di reportistica per permettere al Responsabile di conoscere tempestivamente elementi di rischio o altri elementi rilevanti ai fini del presente Piano che saranno basati, quando possibile, sull'utilizzo di sistemi informativi.

Oltre che con l'OdV, RPCT può relazionarsi con tutti i soggetti aziendali per garantire il corretto perseguimento degli obiettivi del presente Piano:

- soggetti incaricati dell'implementazione delle misure;
- soggetti o organi a cui è stata conferita una funzione di controllo e di monitoraggio;
- referenti cui sono affidati compiti di relazione e segnalazione.

RPCT ogni anno redige entro la data comunicata dall'A.N.AC. una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia e sul livello effettivo di attuazione delle misure di prevenzione definite dal Piano e cura i flussi informativi alle autorità competenti. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Società.

§ 6.1.4 LE RISORSE A DISPOSIZIONE DI RPCT

In considerazione dell'organigramma della Società non è stato possibile individuare specifiche funzioni a supporto di RPCT: in ogni caso, risultano a sua disposizione i referenti compliance del socio industriale non che ODV, nel cui affidamento di incarico è stata espressamente prevista una attività di supporto dell'Organismo a RPCT.

§ 6.1.5 RAPPORTI CON ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

RPCT deve garantire un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti e facilitare l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di *governance* e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

Si ricorda come tra i compiti di RPCT vi sia, altresì, quello di fornire adeguato riscontro ad eventuali richieste di chiarimenti e delucidazioni che dovessero pervenire dai RPCT dei soci partecipanti, amministrazioni pubbliche.

§ 6.1.6 MISURE A TUTELA DI RPCT

RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Società adotta le seguenti misure:

- a) la funzione di RPCT può essere revocata dall'Organo Amministrativo solo per giusta causa;
- b) rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva;
- c) nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.lgs. 39/2013, che dispone la

comunicazione all'A.N.AC. della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

§ 6.1.7 RESPONSABILITÀ DI RPCT

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, si applicano le previsioni in materia di responsabilità di cui al CCNL di riferimento e al sistema disciplinare.

§ 6.1.8 OdV E RAPPORTI CON RPCT

Pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento, alla luce dell'integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, RPCT svolge le proprie attività in coordinamento con OdV.

OdV dovrà segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPCT.

§ 6.1.9 OIV o SOGGETTO CON FUNZIONI ANALOGHE

In Delibera n. 1134/2017 A.N.AC. indica che la definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza induca a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. È avviso dell'Autorità che le società attribuiscano tali compiti, di ulteriore supporto e verifica del corretto adempimento degli obblighi di legge, all'organo interno di controllo reputato più idoneo, ovvero all'OdV o altro organo.

Le funzioni di OIV, limitatamente alla funzione di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, tramite la redazione delle griglie di rilevazione e le attestazioni predisposte da Anac, in ragione delle gravi responsabilità connesse alla omessa e/o errata pubblicazione degli stessi, risultano attribuite all'OdV.

§ 6.1.10 I DIPENDENTI E LA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PTPCT

Responsabilità generali nell'attuazione del Piano, per quanto di rispettiva competenza, sono attribuite, all'Organo Amministrativo e a tutto il personale a qualsiasi titolo occupato presso Amter. I dipendenti debbono prestare la propria attiva collaborazione a RPCT e, in seguito, rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT.

I titolari dei processi/attività a rischio corruzione sono, in sintesi, tenuti a:

- svolgere attività informativa nei confronti del RPCT, assicurando la completezza e la tempestività del flusso informativo;
- partecipare al processo di gestione del rischio, collaborando con il Responsabile per individuare le misure di prevenzione specifiche dei processi dai medesimi gestiti;
- assicurare l'osservanza del Codice Etico e di Condotta, dei Principi Generali di Comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottare le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
- verificare e garantire l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati/da pubblicare;
- aggiornare periodicamente RPCT sullo stato di attuazione delle misure previste dal Piano o sulle

eventuali criticità riscontrate.

Il mancato adempimento degli obblighi informativi nei confronti del RPCT, nelle circostanze sopra indicate, è suscettibile di essere sanzionato disciplinarmente.

Il dipendente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

Il dipendente è tenuto a segnalare ogni eventuale violazione, presunta o conclamata, del PTPCT e/o della normativa interna e/o esterna, dei principi etici, da parte della Società, di un collega, di un collaboratore o di una terza parte, ivi comprese le richieste o le offerte di pagamenti indebiti da queste ricevute.

§ 6.1.11 DESTINATARI DEL PTPCT

Si ricorda come in ogni caso il PTPCT sia rivolto non solo ai soggetti interni ma anche a tutti i soggetti esterni che si interfacciano con la Società (fornitori, consulenti etc.). In particolare, rispetto a questi ultimi, la violazione di procedure / protocolli adottati dalla Società in materia di prevenzione della corruzione deve essere sanzionata (a titolo esemplificativo mediante inserimento di clausole risolutive nella documentazione contrattuale).

§ 7 IL PTPCT 2022 – 2024: MODALITÀ E CRITERI DI ELABORAZIONE

Il presente PTCT 2023-2024 è stato redatto tenendo in debito conto la normativa di riferimento e in particolare e per quanto già anticipato i documenti interpretativi della stessa, e si fonda sui seguenti documenti:

- a) i contenuti della determina ANAC 1134/2017 (già oggetto di approfondita disamina nel PTCT 2018-2020);
- b) il PNA 2019;
- c) le ulteriori indicazioni pervenute in determine emessa dalla Autorità.

Il documento:

- è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per l'Integrità e la Trasparenza con il supporto dell'Organismo di Vigilanza (come previsto da Anac in determina 1134/2017: *«le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n.190 del 2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza»* (pag.22 Determina 1134);

- è oggetto di adozione e approvazione dall'organo di indirizzo della società, individuato nel CDA;

- una volta adottato, ad esso verrà data adeguata pubblicità sia all'interno società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società alla pagina "*Società Trasparente*".

§ 7.1 CONTESTI

Amer ha determinato gli elementi esterni ed interni che possono influenzare la propria capacità di raggiungere gli obiettivi del sistema di gestione anticorruzione ai fini della applicazione del D.Lgs 231/01 e della L.190/2012.

La valutazione del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale le realtà operano possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio


interno.

La valutazione del contesto interno ha, invece, come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche interne dell'azienda possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

§ 7.1.1 CONTESTO ESTERNO

Le informazioni utili a comprendere le dinamiche del rischio corruttivo all'interno di AMTER discendono in primo luogo da una disamina della realtà territoriale (nazionale e locale) in cui la Società si colloca. La definizione del contesto esterno avviene per fasi di approfondimento graduale, in relazione all'esperienza maturata sul processo di valutazione del rischio e compatibilmente con le risorse professionali disponibili. Si è tenuto altresì conto dell'ambiente nel quale la società opera in riferimento a determinate variabili, quali economiche, sociali, territoriali e alla specificità settoriale della società.

Da un punto di vista territoriale l'immagine dell'Italia è quella di un paese ad elevato grado di corruzione sia nella percezione dei cittadini che di imprese e analisti. Le stime convergenti di alcuni indicatori sembrano segnalare come la corruzione nel settore pubblico abbia assunto in Italia connotazioni sistemiche, tipiche di un fenomeno profondamente radicato in diverse aree di intervento dello Stato e capace di condizionarne significativi processi decisionali.



Nel 2016, l'Italia era posta al 60° posto su 176 paesi del mondo nel Rapporto di Transparency International sulla percezione della corruzione. Questo dato, collocava il nostro Paese nella terzultima posizione tra i Paesi UE, superato in negativo solo da Grecia e Bulgaria.

Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo miglioramento della situazione e l'Italia risultava, nel 2020, collocata al 52° posto



Da ultimo, nel corso del 2021, si è assistito ad un rilevante miglioramento, con un balzo di 10 posizioni e il posizionamento al 42° posto a livello globale:

IL CPI IN ITALIA




ANDAMENTO: GUADAGNATI 14 PUNTI DAL 2012 AD OGGI

56

PUNTEGGIO
DELL'ITALIA SU 100

42

POSTO NEL MONDO SU
180 PAESI




A livello europeo, l'Italia si colloca al 17° posto su 27 paesi membri della Unione Europea




PUNTEGGIO/PAESE

88	Danimarca
88	Finlandia
85	Svezia
82	Paesi Bassi
81	Lussemburgo
80	Germania
74	Irlanda
74	Estonia
74	Austria
73	Belgio
71	Francia
62	Portogallo
61	Lituania

61	Spagna
59	Lettonia
57	Slovenia
56	Italia
56	Polonia
54	Repubblica Ceca
54	Malta
53	Cipro
52	Slovacchia
49	Grecia
47	Croazia
45	Romania
43	Ungheria
42	Bulgaria



Pur tuttavia nello specifico e con riferimento alla corruzione nell'ambito degli uffici pubblici a livello nazionale la Liguria non risulta essere, tra le regioni italiane, tra quelle con maggiore indice di percezione della corruzione, come da seguente raffigurazione.



Il Ministro dell'interno il 24 febbraio 2021 ha presentato al Parlamento la relazione semestrale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre 2020.

Nel capitolo riservato alle proiezioni della criminalità organizzata sul territorio nazionale, la DIA sottolinea come il territorio della Liguria abbia nel tempo originato una forte attrattiva per le varie organizzazioni criminali, in ragione sia della sua posizione geografica, quale crocevia di passaggio verso il nord di Italia, verso la Francia e verso il Nord Europa, sia dei collegamenti verso gli altri continenti offerti dal Porto di Genova, scalo marittimo al centro delle dinamiche del narcotraffico (in Liguria, nel 2019, è stato sequestrato, grazie al rinvenimento di ingenti carichi nelle aree portuali, il 39,67% di tutta la cocaina intercettata nel Paese).

Le risultanze investigative vedono la 'ndrangheta quale principale attore di tipo mafioso che agisce anche in forma strutturata, con articolazioni territoriali autonome ma strettamente collegate sia con la casa madre, sia con analoghe formazioni attive nelle regioni limitrofe, infiltrando il territorio in modo silente, mimetizzandosi nel contesto socio-economico al fine di acquisire sempre maggiori quote di mercato strumentali ad instaurare rapporti privilegiati anche con il mondo politico-istituzionale.

Inoltre, la relazione sottolinea i tentativi di infiltrazione mafiosa, non solo calabrese, nell'imprenditoria ligure specie nel settore degli appalti pubblici, per l'esecuzione di grandi opere e in quello del ciclo dei rifiuti, oltre al comparto della cantieristica navale.

La relazione sottolinea come sia proseguita l'azione della DIA diretta al costante monitoraggio delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici per l'eventuale emissione, a cura delle Prefetture, di interdittive antimafia. Le indagini concluse hanno accertato condotte volte all'infiltrazione nell'economia legale anche da parte di soggetti riconducibili a contesti di camorra.

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha presentato il 2 luglio 2020 la Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo luglio 2018 – dicembre 2019. L'ottavo capitolo affronta i temi di interesse della Direzione Nazionale Antimafia, tra cui quello della corruzione. A conferma di un trend ormai consolidato, la DNA ribadisce che la criminalità

organizzata preferisce “negoziare” con i legittimi attori in campo invece di usare metodi tipicamente mafiosi, ovvero sempre meno ricorre alla forza e alla violenza. “I sodalizi mafiosi infatti – recita una nota della DNA – si sono mossi verso una sistematica e progressiva occupazione del mercato legale, manifestando una crescente attitudine a sviluppare le attività illecite in ambiti imprenditoriali, ove riciclano le imponenti risorse economiche che derivano dagli affari criminali. Naturalmente continuando nella gestione dei tradizionali affari criminali quali il traffico di stupefacenti, il commercio di armi, il contrabbando, la contraffazione, le estorsioni”. Appalti e opere pubbliche sono l’ambito di interesse delle mafie, che attraverso la leva corruttiva e la collusione mirano a consolidare un sistema di relazioni forti. Buona parte dell’espansione dei clan passa per gli affidamenti pubblici. Infiltrare le amministrazioni locali, garantendosi l’assegnazione di opere pubbliche, non rappresenta quindi solo un’occasione per generare profitti ma, contemporaneamente, costituisce uno degli strumenti fondamentali per rafforzare il controllo del territorio e acquisire consenso sociale. Questo è ancora più vero nel contesto economico attuale, condizionato dall’emergenza Covid-19. Infatti, oggi più di prima “l’impresa che risulta affidataria, o che partecipa ad una commessa pubblica, è in grado di generare importanti ricadute sul tessuto sociale”. Tutto questo si traduce in distribuzione di posti di lavoro, gestione di contratti di noleggi e forniture e quindi nella capacità di “fidelizzare” un numero elevato di persone. ²⁴ Tuttavia, è emerso che non sono solo le cosche a offrire i propri servizi, bensì sono gli stessi candidati a cercare il sostegno dei clan, mettendosi totalmente a disposizione del sodalizio. L’appoggio mafioso viene visto come determinante nella competizione elettorale e, a conferma di questo trend crescente, ci sono numerosi procedimenti, anche nella nostra Regione. Per quel che concerne i sistemi di affidamento, le organizzazioni mafiose tendono a sfruttare la “vulnerabilità” dei politici o dei funzionari preposti all’aggiudicazione delle gare, “sensibili” ai meccanismi corruttivi e collusivi; più raramente si passa all’intimidazione. Tuttavia, l’illegalità non si ferma al solo affidamento dell’opera, ma riguarda anche la qualità del servizio fornito. Nella maggior parte dei casi la fornitura è scadente, quando non del tutto mancante e la realizzazione dell’opera è spesso inidonea e non corrisponde agli standard richiesti. Gli appalti vengono pilotati in vario modo, sfruttando la compiacenza di funzionari pubblici, che risparmiano tempo e inventiva ai clan nel ricorrere a tecniche di manipolazione particolarmente sofisticate.

Tra quelle più frequenti ci sono:

- capitolati redatti in modo da inserire specifiche caratteristiche possedute soltanto dall’impresa che si intende favorire;
- formazione pilotata delle commissioni aggiudicatrici;
- offerte concordate tra le ditte che partecipano alla gara;
- cartelli di imprese basati su un accordo di desistenza, deliberatamente orientato a favorire l’aggiudicazione, a rotazione, nei confronti di una di esse;
- adozione sistematica di procedure di rinnovo, o anche di procedure negoziate, creandone artificialmente i presupposti come, ad esempio, l’assoluta urgenza;
- varianti in corso d’opera attraverso le quali si rendono remunerative offerte che, in sede di aggiudicazione, erano state aggiudicate grazie a fortissimi ribassi.

Infine, per quanto concerne il capitale sociale delle organizzazioni mafiose, la loro capacità di costruire reti di relazioni con soggetti appartenenti a diverse realtà e classi sociali si è sempre più affinata. È una

rete di relazioni destinata ad accrescere continuamente, in quanto la interazione del mafioso con imprenditori, politici o professionisti genera ulteriori contatti ed alimenta così il “capitale sociale” della mafia. In recenti procedimenti è emersa la sistematica affiliazione alla massoneria di alcuni associati, specificamente finalizzata ad avvicinare soggetti che ricoprono ruoli di rilievo nella società, pronti a scendere a patti con le famiglie criminali. La DNA effettua, quindi, un focus sulla criminalità finanziaria ai tempi dell'emergenza COVID-19, sottolineando come i clan stiano “allungando i tentacoli” non sono sulla compravendita di forniture e servizi sanitari, ma anche direttamente sui finanziamenti messi a disposizione dallo Stato nel cosiddetto Decreto Liquidità licenziato dal Governo in primavera. Le organizzazioni criminali hanno mantenuto un apparente basso profilo nel gestire le attività illecite, cercando “di proporsi come fornitori di generi di prima necessità nell'ambito di iniziative pseudo-caritatevoli per acquisire e/o consolidare il consenso degli strati più popolari delle comunità cittadine”. Ma dietro questa facciata di apparente immobilismo – avverte la nota della DNA – non si sono mai fermati i soliti business, a cui si aggiungono nuove esplorazioni finalizzate a mettere direttamente le mani sul “gettito monetario e dei cospicui contributi che l'Autorità di Governo e l'Unione Europea, hanno deciso di stanziare 25 miliardi, nell'ambito di un piano pluriennale, alle imprese e a tutti i settori produttivi del Paese”. Le mafie guardano lontano nello spazio e nel tempo, con una straordinaria capacità di ampliare gli orizzonti operativi e strategici nell'indirizzare quantità ingenti di denaro di provenienza illecita verso nuove opportunità derivanti dalla post-epidemia, quali quelle offerte dal settore sanitario, dalle forniture medicali, ma anche quelle offerte dai più tradizionali settori dell'edilizia, del turismo, della grande distribuzione, del comparto scolastico, ecc. Per questo – avverte la DNA – bisogna rivolgere particolare attenzione alla fase di pre-investigazione, mettendo in atto strategie in materia di contrasto patrimoniale della criminalità organizzata, al fine di individuare quelle “pedine umane che sempre più spesso non si identificano nel mafioso tout court ma si ritrovano in quei circoli affaristico-politici, composti sovente da pezzi della burocrazia istituzionale in grado di agevolare, anche per il tramite di processi corruttivi, la realizzazione degli interessi e degli obiettivi illeciti perseguiti dall'organizzazione criminale”


Per quanto riguarda specificamente la Provincia di Genova, sul piano giudiziario è stata accertata la presenza di due locali di 'ndrangheta, attive nella ricerca di rapporti con le amministrazioni del territorio. L'esistenza di un locale di 'ndrangheta a Genova, ancorché definita quale “mafia silente”, è stato riconosciuto lo scorso 28 aprile 2020 dalla Corte di Cassazione, con sentenza passata in giudicato, nell'ambito del processo “Maglio 3”. Nel Comune di Lavagna, invece, con una sentenza di secondo grado dello scorso 26 giugno 2020 nell'ambito del processo “i conti di Lavagna”, è stata riconosciuta la presenza di un locale di 'ndrangheta nella cittadina del Tigullio quale proiezione della cosca Rodà-Casile di San Carlo di Condofuri (RC). Sebbene non definitiva, la sentenza sottolinea la fitta rete di rapporti con alcuni esponenti politici locali; in particolare è stata confermata la condanna dell'allora Sindaco per corruzione elettorale e abuso d'ufficio, aggravate dalla finalità di agevolare la 'ndrangheta. I rapporti tra politica e gruppo criminale, infatti, avrebbero avuto come scopo quello di “assicurare voti in cambio di condotte procedurali amministrative di favore contrarie ai doveri d'ufficio”. Nel dettaglio, le utilità assicurate concernevano l'inserimento di un referente del gruppo criminale in una posizione significativa nell'amministrazione e trattamenti di favore sia nell'ambito della gestione dei rifiuti sia nell'ambito delle autorizzazioni riguardanti il suolo pubblico.

Esaminando nello specifico l'analisi del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, come si evidenzia dalla tabella riportata in basso, si denota di rilevare un aumento del 16,9% nei primi 9 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2020.

La regione che ha segnalato il maggior numero di atti intimidatori è stata la Lombardia con 79 eventi criminosi rispetto al 50 dell'anno precedente, seguita da Campania (60/55), Puglia (54/50), Sicilia (53/56), Calabria (51/39), Piemonte (33/28), Emilia-Romagna (27/34), Toscana (26/19), Veneto (26/16) e Lazio (26/29). Gli episodi con matrice di criminalità organizzata sono stati 4 (rispetto a 1 caso nei primi 9 mesi 2020) di cui 1 in Calabria e 3 in Lombardia.


REGIONE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	PRIMI 6 MESI 2020	PRIMI 6 MESI 2021
ABRUZZO	4	6	4	4	3	15	14	21	11	19
BASILICATA	6	4	10	5	5	4	1	13	10	7
CALABRIA	90	109	75	113	79	58	54	51	39	51
CAMPANIA	48	63	49	48	52	47	59	69	55	60
EMILIA ROMAGNA	20	46	30	41	21	23	53	51	34	27
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	7	13	9	18	20	19	17	12	16
LAZIO	43	37	35	29	31	25	20	40	29	26
LIGURIA	19	18	0	16	24	24	31	25	19	14
LOMBARDIA	61	80	65	52	96	73	74	65	50	79
MARCHE	9	12	16	21	11	11	11	10	7	9
MOLISE	1	4	0	0	5	8	4	4	4	5
PIEMONTE	27	28	47	27	35	24	39	32	28	33
PUGLIA	89	90	83	93	88	65	66	61	50	54
SARDEGNA	86	67	77	77	66	78	50	31	20	18
SICILIA	99	136	65	89	64	57	84	73	56	53
TOSCANA	25	33	19	25	10	25	30	25	19	26
TRENTINO ALTO ADIGE	3	5	0	7	3	3	1	4	4	16
UMBRIA	6	5	0	3	2	0	5	1	0	2
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENETO	31	45	31	34	47	29	41	31	16	26
TOTALE	674	805	619	693	660	589	656	624	463	541

Nei primi 9 mesi del 2021 si sono registrati 541 atti intimidatori di 271 di matrice ignota (50,1%), 88 di natura privata (16,3%), 72 per tensione politica (13,3%), 70 per tensioni sociali (12,9%), 36 di criminalità comune (6,7%) e 4 di criminalità organizzata (0,7%).



L'andamento delle matrici si discosta lievemente dai dati dei primi 9 mesi 2020 in cui si sono registrati 463 atti intimidatori. Nei primi 9 mesi 2021, in cui si sono registrati 541 atti intimidatori, gli amministratori locali più colpiti sono riconducibili alle seguenti 3 principali categorie:

- sindaci anche metropolitani: 278 casi (51,4%)
- componenti della giunta comunale: 102 casi (18,9%)
- consiglieri comunali anche metropolitani: 89 casi (16,5%)



Nella tabella che segue si mostrano, per ciascuna regione, gli atti di intimidazione distinti in base all'incarico.

PRIMI 9 MESI 2021	TOTALI	SINDACO ANCHE METR.	PRES. PROVINCIA	CONS. COM. METR.	COMP. GIUNTA COM.	PRES. CONSIGLIO COM. METR. PROV.	PRES. CONSIGLIO RE ASS. COMUNITA' MINTANA	COMP. ORGANO DI UNIONE COMUNI E CONSORZI LOCALI	COMP. ORGANO DI DECENTRAMENTO	COMMISSARIO STRAORDINARIO	INCARICO NON SPECIFICATO	BENE PUBBLICO
ITALIA	541	278	9	89	102	17	6	4	6	4	6	20
ABRUZZO	19	7	0	3	5	0	2	0	0	0	1	1
BASILICATA	7	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
CALABRIA	51	24	0	10	5	0	0	1	0	1	0	10
CAMPANIA	60	33	0	14	9	1	0	0	0	3	0	0
EMILIA ROMAGNA	27	12	0	4	10	0	0	0	1	0	0	0
VENEZIA GIULIA	16	6	1	0	2	3	0	2	0	0	2	0
LAZIO	26	12	0	4	4	2	1	0	0	0	0	3
LIGURIA	14	6	0	2	2	2	0	0	2	0	0	0
LOMBARDIA	79	43	1	14	16	1	0	0	1	0	1	2
MARCHE	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOLISE	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PIEMONTE	33	21	1	5	3	0	0	0	1	0	2	0
PUGLIA	54	29	0	13	11	1	0	0	0	0	0	0
SARDEGNA	18	6	0	5	5	2	0	0	0	0	0	0
SICILIA	53	28	0	7	10	2	1	1	0	0	0	4
TOSCANA	26	16	1	4	3	1	1	0	0	0	0	0
TRENTINO ALTO ADIGE	16	2	3	0	11	0	0	0	0	0	0	0
UMBRIA	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENETO	26	14	2	3	3	2	1	0	1	0	0	0

Sotto l'ulteriore profilo del **contesto-socio-economico ligure** elementi sono desumibili dal Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato, su proposta della Giunta Regionale, con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 2 agosto 2021, n. 9 (Documento di Economia e Finanza 2022-2024).

Tale documento rappresenta il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare e contiene le linee programmatiche pluriennali dell'azione di governo regionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti dalla normativa statale, ed espone il quadro finanziario unitario regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.

Ne evince che nella prima parte dello scorso anno anche l'economia ligure ha risentito degli effetti della crisi pandemica. Lo shock di domanda causato dalla crisi ha creato forti asimmetrie, andando a colpire alcuni settori rispetto ad altri, che invece, non hanno subito particolari contraccolpi. Sia nell'industria, sia

nei servizi, il consuntivo del 2020 segna un calo del fatturato a valori correnti più intenso tra le aziende del terziario. Dopo la graduale riapertura delle attività economiche e la rimozione dei vincoli alla mobilità personale, la regione ha avviato il recupero dei livelli produttivi precedenti l'insorgere dell'emergenza sanitaria.

Compiute dette doverose premesse si può, quindi, concludere che il core business e le attività svolte dalla Società Amter rendano la stessa sostanzialmente impermeabile a rischi derivanti da un eventuale negativo contesto esterno di riferimento.

§ 7.1.2 MISSION DELLA SOCIETÀ - CONTESTO INTERNO E ORGANIZZATIVO

§ 7.1.2.1 APPROFONDIMENTI IN MERITO ALLA NATURA GIURIDICA DI AMTER

Preliminarmente si ritiene opportuno riportare nuovamente le argomentazioni di cui ai previgenti Piani in punto natura giuridica della Società, per la rilevanza che esse rivestono in punto applicazione delle norme di riferimento.

AM.TER. S.p.a. è stata costituita il 21 ottobre 1997, quale società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990. Tale articolo, infatti, consentiva di gestire servizi pubblici locali, come quello idrico, "a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati"; occorre dare atto della circostanza che nel corso del secondo semestre 2017 la Società ha richiesto a professionista esterno (prof. Giuseppe Piperata) di «analizzare l'inquadramento giuridico di AM.TER. S.p.A. alla luce del d.lgs. n. 175/2016, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", verificando segnatamente la riconducibilità della stessa ad una delle categorie da tale fonte prevista e, di conseguenza, la disciplina applicabile alla Società, anche in considerazione del suo attuale assetto societario e degli strumenti contrattuali e di governance in essere».

Allo stato attuale AM.TER. S.p.A., risulta partecipata dal socio privato IREN Acqua S.p.A. (49%), e dai Comuni di Cogoleto (20,61%), Masone (9,40%), Rossiglione (7,58%), Campo Ligure (7,37%) e Mele (6,05%). E' bene precisare che IREN Acqua S.p.A. risulta, a sua volta, controllata da IRETI S.p.A. (società con socio unico IREN S.p.A.) e partecipata dal Fondo Italiano per le Infrastrutture (F2i SGR) per il tramite di F2i Rete Idrica Italiana S.p.A.

Conseguentemente, è possibile affermare che complessivamente la partecipazione in mano pubblica, frammentata fra le predette Amministrazioni comunali, ammonta al 51% del capitale sociale, mentre quella del socio privato è pari al 49%. Alla luce di tali dati, occorre verificare se la Società possa dirsi soggetta a controllo pubblico ovvero se essa rientri nel novero delle società a partecipazione pubblica.

Nel parere precitato si legge, per quanto di interesse nella presente sede, quanto di seguito esposto.

«(...) In tale prospettiva, viene in rilievo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui per "società a controllo pubblico", si intendono "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)" della medesima disposizione.

In base a tale ultima definizione (di cui alla lett. b) della cit. disposizione), la relazione di "controllo" sussiste nella "situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali

strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

A sua volta, l'art. 2359 c.c., richiamato dalla sopra cit. disposizione, stabilisce che “sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi....”.

(...) A.N.A.C., con la recentissima bozza di “Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici” ancora in consultazione, ha precisato che “ai fini della nozione di controllo pubblico, va considerata anche la situazione in cui il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359 c.c. sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica. In particolare, la lett. b) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 175/2016 riconduce alla nozione di controllo i casi in cui è richiesto il consenso unanime di tutte le amministrazioni che condividono il controllo, in base a norme di legge, clausole statutarie o patti parasociali, per l'adozione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche. Anche quando tale controllo non sia di tipo analogo si deve ritenere che la società sottoposta al controllo di più amministrazioni ai sensi dell'art. 2359 c.c. sia tenuta al rispetto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza” (cfr. *ivi*, pag. 7).

Conseguentemente, la nozione di controllo pubblico rilevante ai fini dell'applicazione del T.U.S.P. non sembra contemplare le situazioni di semplice compartecipazione (finanche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale sociale della società, salvo il caso in cui sussistano le condizioni, enucleate dal secondo periodo della più volte cit. lett. b), suscettibili di integrare l'ipotesi di controllo congiunto».

La tesi sopra rappresentata risulta confermata dall'interpretazione del Consiglio di Stato. Dopo l'entrata in vigore del DLgs. 175/2016 il Consiglio di Stato, con sentenza del 23.1.2019 n. 578, ha, infatti, aderito alla tesi secondo cui una partecipazione pulviscolare è in principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere sulle decisioni strategiche della società. La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette, infatti, in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscono a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – come, ad esempio, patti parasociali – che possano dar modo alle

pubbliche amministrazioni di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine, il Consiglio di Stato ritiene necessaria la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 c.c. ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti di cui all'art. 2415 c.c., sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici, i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari.

Infine, con la sentenza del 29.7.2019 n. 25, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti hanno stabilito che il controllo pubblico di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) e m) del DLgs. 175/2016:

- non può essere presunto in presenza di una partecipazione maggioritaria di più pubbliche amministrazioni, né si può automaticamente desumere da un coordinamento di fatto;
- deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o di alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti, determinino la capacità di queste ultime di incidere sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società.

La Corte ha così richiamato quanto affermato nella sopra citata sentenza del 22.5.2019 n. 16.

La Corte osserva, innanzitutto, come:

- la norma di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 175/2016 – secondo cui, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato – rappresenta la direttrice interpretativa di tutte le norme dettate dal medesimo decreto legislativo per le società “a partecipazione pubblica”, delle quali le società “a controllo pubblico” costituiscono una “species”;
- la stessa norma ravvisa la “specialità” della disciplina sulle società a partecipazione pubblica solo in forza di deroghe espresse al codice civile, a garanzia dell'omogeneità della disciplina di diritto comune;
- la lettura delle definizioni elencate all'art. 2 del DLgs. 175/2016 non possa prescindere dagli istituti disciplinati dal codice civile laddove questi siano richiamati, come nel caso del controllo.

A giudizio della Corte, il rimando – contenuto nel testo dell'art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 175/2016 – alla “situazione” descritta nell'art. 2359 c.c. deve essere letto negli stessi termini in cui esso è inteso nel codice civile, ossia con riferimento all'esistenza di un soggetto – una società – o di un gruppo organizzato in grado di manifestare una volontà unitaria idonea ad esercitare un “dominio effettivo” sulla governance societaria. Si prende ovviamente in esame anche la previsione contenuta nella seconda parte dell'art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 175/2016, in cui trova fondamento, a certe condizioni, il concetto di “controllo congiunto” e che, secondo la Corte, costituisce l'elemento di specialità rispetto alla disciplina del codice civile, ampliandone la portata.

La Corte evidenzia, inoltre, che:

- nessuna norma impone alle pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni l'obbligo di operare congiuntamente. Un simile obbligo, peraltro, determinerebbe una sorta di "consorzio obbligatorio" tra enti posti in posizione equiordinata;
- sia le tre ipotesi di cui all'art. 2359 co. 1 c.c. – controllo interno di diritto, controllo interno di fatto, controllo esterno di fatto – sia l'ipotesi aggiunta dall'art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 175/2016 presuppongono un'organizzazione giuridica unitaria da parte di chi esercita il "dominio", in modo da poter imprimere un'unità di indirizzo strategico al soggetto partecipato;
- il controllo pubblico è un concetto di relazione, che si qualifica in connessione all'eventuale assenza o partecipazione ininfluyente di soggetti privati.

Conclude la Corte che la partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria:

- (i) non costituisce di per sé prova o presunzione legale dell'esistenza di un coordinamento fra soci pubblici, che deve, invece, essere accertata in concreto;
- (ii) può, invece, costituire un mero indice presuntivo per la Sezione di controllo della Corte dei Conti competente ad effettuare un'approfondita istruttoria per procedere all'accertamento dello "status" di società a controllo pubblico, specialmente in presenza di partecipazioni "private".

Il parere del prof. Piperata precitato si sofferma, a seguire, sulla estensione ed applicabilità delle norme di prevenzione della corruzione e sugli oneri di pubblicità (trasparenza), giungendo alle seguenti conclusioni.

«(...) Appurato che AM.TER. S.p.A. si configura quale società a partecipazione pubblica, occorre ora verificare come tale qualificazione si riverberi sulla disciplina applicabile alla Società stessa.

Prendendo le mosse dalla normativa in materie di prevenzione della corruzione e di trasparenza, si rileva che, allo stato attuale, il relativo ambito soggettivo di applicazione è rispettivamente definito dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012 (secondo cui le misure in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione debbono applicarsi "alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001...", nonché alle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea") e dall'art. 2 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 (in base al quale "la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni...si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite..." dal più volte cit. d.lgs. n. 175/2016).

Quanto alle relative modalità applicative, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'A.N.A.C., approvate con determinazione n. 8/2015 (segnatamente, pagg. 22-24), specificamente riferite alle società a partecipazione pubblica non di controllo (ossia a quelle, come AM.TER S.p.A., "in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile"). Relativamente a tale tipologia di società, "in considerazione del minor grado di controllo che l'amministrazione esercita sulle società partecipate, trattandosi di mera partecipazione ..., l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo

pubblico. Per la trasparenza, la stessa legge n. 190 del 2012 e il d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti”.

Considerato che l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione alle società a partecipazione pubblica avviene limitatamente alle attività di pubblico interesse da queste svolte, la definizione delle attività di tal tipo effettivamente eseguite appare essere un opportuno adempimento che ogni società dovrebbe espletare preliminarmente ad ogni azione intrapresa per attuare la legislazione in tema di prevenzione della corruzione. Rientrano in tale categoria le attività consistenti nello svolgimento di funzioni pubbliche o nella produzione di beni e servizi per la pubblica amministrazione o ancora nella gestione di un servizio pubblico, in quanto così qualificate in sede legislativa o anche statutaria e affidate alle società in virtù di contratti di servizio.

Passando, poi, agli adempimenti più specifici, in particolare, relativamente alle misure in materia di prevenzione della corruzione, “le amministrazioni partecipanti promuovono l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nelle società a cui partecipano. ... E' opportuno che il predetto modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi...in danno alla società e alla pubblica amministrazione (i quali, come è noto rappresentano un sottoinsieme diverso da quello dei reati presi in considerazione dal d.lgs.

n. 231/2001, che invece sono, di norma, commessi a vantaggio o, comunque, nell'interesse della società a danno di terzi; n.d.r.), nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione”.

Le società a partecipazione pubblica non di controllo non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, ma hanno facoltà di individuare comunque tale figura, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Linee guida in parola.

Da ultimo, si segnala che sussiste l'obbligo di programmare misure organizzative finalizzate alla prevenzione della corruzione, anche qualora le società non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Quanto, agli oneri derivanti dalla normativa in materia di trasparenza, le società a partecipazione pubblica non di controllo, “limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte”, sono tenute ad assicurare la pubblicazione nei relativi siti web, in una apposita sezione da denominare “Società trasparente”, “...delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, co. 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1, co. 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15); ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16); alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici ...; alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16); ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (art. 1, co. 16). Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29)”.

Le società partecipate non sono tenute a nominare il Responsabile della trasparenza, né ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ma possono comunque provvedere in tal senso. In ogni caso, è auspicabile, a detta dell'A.N.A.C., che le medesime istituiscano "...al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Questa funzione è affidata preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti".

Per quanto concerne la pubblicazione dei dati sull'organizzazione, le società partecipate sono soggette unicamente agli obblighi di pubblicità previsti dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, con gli adattamenti indicati nell'allegato 1 della sopra cit. determinazione n. 8/2015.

Relativamente ai dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14 del cit. d.lgs. n. 33/2013, l'obbligo di trasparenza si considera assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti. La pubblicazione dei compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali, può avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, "salvo che la società non provveda ad identificare chiaramente, nell'ambito della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse".

Tenuto conto dei predetti obblighi di comunicazione, l'Autorità ritiene applicabile la normativa sull'accesso civico (prevista dall'art. 5, del d.lgs. n. 33 del 2013) e, a tal fine, suggerisce l'adozione, da parte delle società interessate, delle misure necessarie, consistenti nella pubblicazione delle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e degli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste.

Inoltre, è opportuno segnalare la bozza (non ancora definitiva) di aggiornamento delle predette Linee guida (in particolare, si vedano pagg. 24 e 25 e l'allegato 1 recante prospetto sintetico degli obblighi in materia di trasparenza), attualmente in consultazione (sul sito web dell'A.N.A.C.), la cui principale innovazione rispetto all'assetto di cui si è detto in precedenza consiste nell'aver stabilito che "...le Amministrazioni che affidano alle...società lo svolgimento di attività di pubblico interesse, come l'esercizio di funzioni amministrative, servizi pubblici o attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione stessa, sono tenute a promuovere, per le attività ad esse demandate, la stipulazione di protocolli di legalità contenenti misure di prevenzione della corruzione necessarie ad assicurare la correttezza dell'attività svolta".

Avendo specifico riguardo al caso di AM.TER, si rileva che la Società ha già provveduto a dare applicazione alla normativa avente ad oggetto la prevenzione della corruzione, nominando il R.P.C.T. e adottando il P.T.P.C.T., e che, parimenti, ha implementato le misure in materia di trasparenza attivando un'apposita sezione (sia pure ancora in corso di completamento) nel relativo sito web.

Sotto altro profilo, si segnala che AM.TER. S.p.a, quale concessionario del servizio idrico integrato nell'area del Ponente della Provincia di Genova, rientra nella definizione di "ente di diritto privato regolato o finanziato" di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 e, pertanto, è tenuta al rispetto delle ipotesi di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi previste da tale normativa (segnatamente, dagli artt. 9 e 10)».

Gli acquedotti di AM.TER S.p.A. immettono in rete annualmente circa 3,9 milioni di mc. di acqua potabile destinati ai 7 comuni serviti, attraverso una rete di distribuzione di circa 316 km.

Le fonti di approvvigionamento presenti sul territorio sono eterogenee e consistono in:

140 sorgenti; 14 corsi d'acqua; 3 pozzi. La potabilizzazione delle acque avviene tramite 4 impianti di trattamento delle acque distribuiti sul territorio di competenza.

AM.TER S.p.A. gestisce e monitora, inoltre, circa 140 km di rete fognaria.

Infine occorre dare conto dell'impianto di depurazione comprensoriale di Rossiglione, realizzato dalla Comunità Montana Valli Stura e Orba; il depuratore comprensoriale provvede allo scarico finale delle reti fognarie per i Comuni di Campo Ligure, Masone e Rossiglione.

§ 7.1.2.2 ORGANO GESTORIO ED ALTRI ORGANI DI CONTROLLO

Gli Organi sociali al 31 dicembre 2021 risultano così composti:

CDA: Presidente Ing. Bruno Soracco

A.D. Ing. Giovanni Gnocchi, dirigente dipendente della Società IRETI, in distacco presso AMTER SpA per quota parte 5% in forza di documento Prot. 7/PERS del 2/1/2016

Consigliere Avv. Cristina Pizzorni

Collegio Sindacale: Dott. Marco Rossi, Dott. Franco Giona, Dott.ssa Vanda Zancarli

Ambiti di attività (non solo operativi) affidate al Gruppo Iren.

Ai sensi del disposto di cui all'art.7 dello Statuto sociale in vigore talune rilevanti ambiti di attività (non solo operativi) risultano affidate al Gruppo Iren, tra cui quelle di cui al seguente prospetto.

OGGETTO	SPECIFICHE
servizi commerciali	gestione dei rapporti contrattuali con la clientela
	fatturazione
	credit management (riscontro incassi, gestione del credito)
	contenzioso commerciale
	attività a supporto (fiscale, reporting e sistemi di controllo; supporto processi e gestione dei rapporti con ICT)
servizi tecnici	attività di gestione (progettazione, autorizzazioni, direzione lavori, ecc...) e realizzazione degli investimenti di sua competenza risultanti dal budget annuale investimenti "diffusi ed a valenza territoriale" (manutenzione straordinaria impianti e reti, e realizzazione di allacciamenti ed estendimenti delle reti di acquedotto e fognatura, ecc..) investimenti di maggiore rilevanza industriale e finanziaria (impianti di depurazione, stazioni di captazione delle risorse idriche, ecc..)
servizi corporate affari regolatori	segreteria societaria comunicazioni e relazioni esterne corporate social responsibility e comitati territoriali

	<p>relazioni istituzionali locali risk management internazionalizzazione e innovazione affari legali organizzazione sistemi e certificati personale - servizi informatici consolidato amministrazione pianificazione e controllo finanza fiscale acquisti e appalti servizi tecnici fornitura reciproca di servizi tecnici a richiesta per contiguità territoriale investimenti lavori e servizi investimenti, lavori e servizi tecnici</p>
--	---

Non può non evidenziarsi come le attività affidate al Gruppo Iren siano, da quest'ultima, gestite nell'ambito di processi certificati sotto il profilo Qualità, Ambiente e Sicurezza e le stesse siano analiticamente disciplinate da Procedure, Istruzioni Operative e Protocolli ed oggetto di attività di monitoraggio e audit. Occorre, infine, segnalare come il precitato parere del prof. Piperata abbia avuto esaminato altresì la compatibilità con il vigente quadro normativo di quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto di AM.TER. S.p.A., secondo cui le azioni con prestazioni accessorie (di cui è titolare il socio privato della Società) *"...obbligano il titolare, per un periodo pari alla durata dei disciplinari di servizio sottoscritti tra Società e Comuni affidanti a svolgere..."* molteplici attività inerenti, dettagliatamente descritte dallo Statuto, al servizio idrico integrato, che spaziano dalla progettazione e realizzazione di nuove e reti ed impianti, all'elaborazione di programmi di risanamenti delle reti, allo studio ed elaborazione di interventi organizzativi per il miglioramento della qualità del servizio, alla gestione finanziaria ed amministrativa dei contratti con l'utenza ed alla fatturazione e gestione della morosità.

Al riguardo si riportano le seguenti conclusioni sul punto.

«(...) anche in vista dell'eventuale futura rideterminazione della disposizione statutaria relativa alle modalità di esternalizzazione, pare necessario che la Società, in applicazione delle Convenzioni in essere, provveda ad individuare le attività potenzialmente esternalizzabili, limitando detta possibilità a specifiche prestazioni operative oggetto di puntuali contratti di service, riservando, di converso, alla Società stessa le attività strategiche rispetto alla gestione del servizio e, come tali, non delegabili. Invero, queste ultime non sono tipizzate e non costituiscono un numerus clausus (con la conseguenza che la relativa definizione è rimessa ad una scelta discrezionale rimessa al concessionario, eventualmente previa acquisizione di un apposito parere da parte dell'Autorità di regolazione, se istituita), ma vengono tendenzialmente fatte coincidere con le attività più rilevanti espressive dell'autonomia di gestione e del controllo societario (tenuto conto anche delle previsioni contenute nel modello organizzativo ex d.lgs.n. 231/2001 e del P.T.P.C.T., nonché delle certificazioni di qualità) che costituiscono "prerogative" del gestore del servizio pubblico, quali, a titolo esemplificativo, la predisposizione dei piani triennali e annuali delle attività, la gestione della contrattualistica, le funzioni di monitoraggio e controllo dei servizi, il mantenimento delle relazioni con l'Autorità di regolazione e gli enti concedenti e la disponibilità degli asset».

Si dà atto che in CDA del 11 ottobre 2019 siano state rappresentate le fasi del processo di riformulazione dei contratti di service tra il Gruppo Iren (e formalmente tra IREN Acqua S.p.A.) e AMTER e sia stata fornita ampia illustrazione in merito al testo contrattuale da sottoporre al socio industriale Iren Acqua. Con successiva delibera di CDA del 16 dicembre 2019 l'Organo Gestorio di AMTER ha riformulato l'ultima release dei contratti di esternalizzazione dei seguenti servizi (i quali ricomprendono le attività già sopra descritte) con il Socio Industriale Iren Acqua SpA:

- "Servizi corporate"
- "Servizi commerciali"
- "Servizi Analisi Ambientali"
- "Servizi relativi alle attività di gestione del servizio idrico integrato".

Detti contratti presentano tutti in allegato le relative schede di descrizione dettagliata del servizio reso dal fornitore (scheda descrizione servizio, disciplinare servizio, procedura determinazione corrispettivo etc.).

§ 8. AREE A RISCHIO E VALUTAZIONE

Si ritiene di mantenere invariata –rispetto al 2021- la identificazione delle aree di rischio. Si richiamano di seguito le prescrizioni e i presidi più rilevanti, anche per quanto concerne le attività esternalizzate, conseguenti alla specifica valutazione del rischio di seguito anch'essa schematizzata per ciascuna area. E' di tutta evidenza come, in virtù della ricordata esternalizzazione dei servizi, l'attività di RPCT non possa essere che improntata ad:

- una puntuale verifica della corretta esecuzione delle attività contrattualizzate nonché verifica delle schede operative (compilate) allegate ai contratti precitati;
- verifica degli esiti degli audit posti in essere dal Gruppo Iren;
- eventuale effettuazione di audit a campione.
- incontri con gli auditors di Gruppo Iren al fine di confronto in merito alle risultanze degli audit.

Risulta, al contrario, di più difficile percorribilità una più puntuale disamina dei sotto-processi, proprio poiché afferenti attività esternalizzate e quindi non nella immediata gestione della Società.

AREA	REATO A RISCHIO
A - ASSUNZIONI, PROGRESSIONE DEL PERSONALE, CONFERIMENTO POTERI E DELEGHE A DIRIGENTI E QUADRI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concussione (art. 317 C.p.) ✓ Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 C.p.)
B - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.p.) ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 C.p.) ✓ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C.p.)
C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.p.)
D – RAPPORTI CON LA P.A. E CON GLI ORGANI ISPETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Truffa in danno allo Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 C.p.)
E – GESTIONE FLUSSI FINANZIARI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis C.p.) ✓ Frode informatica (art. 640-ter C.p.) ✓ Indebita induzione a dare o promettere utilità (319-quater C.p.) ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.)

Valutazione del Rischio

Come noto l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

Nell'approccio qualitativo, suggerito dall'Autorità nel PNA 2019, l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (e non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell'Allegato I al P.N.P.C..

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato in Azienda per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere valutati congiuntamente per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Nella tabella di sintesi riportata nelle pagine seguenti, viene identificato il livello di rischio colorato secondo la sua gravità, come da seguente matrice.

PROBABILITÀ \ IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE
SUPERIORE					
SERIO					
SOGLIA					
MINORE					
MARGINALE					

Ai fini della valutazione della probabilità sono stati utilizzati degli indicatori di stima del livello di rischio quali:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- il grado di discrezionalità del decisore interno alla Società: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

- la assenza di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Al pari sono state considerate le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno in altre modalità (reclami di terzi che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi).

Si evidenzia, altresì, che la valutazione in termini di minore e/o maggiore rischio è stata fatta dipendere dalla possibilità –ad oggi- di una compiuta “visibilità” da parte di RPCT di taluni processi esternalizzati: una attribuzione di maggiore rischio può pertanto essere dipesa, nella emissione della presente prima edizione del PTPC per lo scrivente, unicamente da detta circostanza e da essa non si deve inferire una non corretta gestione del processo.

Aree di rischio		Misure di prevenzione / Procedure adottate	Attività esternalizzata	Resp. / Uffici interessati	Modalità verifica attual.	Rischio
Area A: Assunzione, Progressione del Personale	1. Assunzione e Personale appartenente a categorie protette o ad assunzione agevolata	PO IREN 02 (rev 12.12.2016)	IREN / Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi	Direzione Servizio Idrico / CDA / A.D.	Audit interni	
	2. Gestione delle Assunzioni del Personale	PO IREN 02 (rev 12.12.2016)			P.G. Iren SGC03 Gestione degli Audit I	
	3. Gestione dei sistemi retributivi e premianti	PO IREN 02 (rev 12.12.2016) PR_FORM Processo di Formazione e Addestramento			PG IREN SGC 02 Gestione Rilievi e Azioni Correttive PG IREN SGC 03 Gestione degli Audit Interni	
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture, Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	1. Negoziazione/Stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi	PG IREN APP 01 PO IRETI 05 (verifiche corretta esecuzione interventi affidati a società esterne)	IREN / Approvvigionamenti, Logistica e Servizi	Dir. Servizio Idrico, Resp. Acque Potabili, Resp. Acque reflue	Gestione degli Audit Interni	
	2. Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali					
	3. Assegnazione e gestione incarichi per consulenze	PG IREN APP 01	Serv. Est. IREN / Approvvigionamenti,	Dir. Servizio Idrico, Resp. Acque Potabili, Resp.		

			Logistica e Servizi	Acque reflue A.D. / CDA		
Area C: Rapporti con l'utenza	Vendita del Servizio Idrico Integrato - acqua ed allacciamento - (contrattualizzazione, misurazione, bollettazione/fatturazione)	IRETI: Procedure Operative: PO IRETI STC STC 01 Preventivazione e derivazioni di utenza; PO IRETI ST SDD 05 Gestione Contratti				
	Vendita del servizio di trattamento scarichi industriali (acque reflue)	IREN MERCATO: SP IME FAT Schede Processo: Fatturazione; SP IME GCR Gestione Mercato Retail e Procedure di riferimento (si veda Foglio Iren Mercato)				
	Gestione storni di fatturazione per consumi anomali	IREN MERCATO: SP IME FAT Schede Processo: Fatturazione e Procedure di riferimento				
	Gestione del Credito	SP IME GC Schede Processo Gestione Credito I.O. IME TO 01 Manuale utente				

		Contabilizzazi one incassi				
Area D: Rapporti con la PA e gli Organi Ispettivi	1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali.	AMTER: SP SII SI Scheda Processo Gestione Tecnica SII e Procedure di Riferimento				
	2 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e gestione degli adempimenti, delle verifiche e delle ispezioni a fronte: - degli adempimenti in materia previdenziale e assicurativa, - degli adempimenti fiscali e tributari (Agenzia delle Entrate, ecc.) - della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/ elettromagnetico - delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di sicurezza e dell'igiene sul lavoro e del rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per	Politica Amter Procedura Amter Rapporti Soggetti Pubblici Procedura Amter Rapporti Soggetti Privati A.A.AT Analisi Ambientale Amter MQAS. AMTER Manuale di Gestione Sistema Integrato Qualità				

	nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa; aggiornamento del piano dei conti	inerenti l'Ambito genovese				
	2. Rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e il socio; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo	PG SDA 01	IREN / Amministrazione Finanza e Controllo			
	3. Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni		IREN / Amministrazione, Finanza e Controllo			
	4. Gestione dei Flussi Finanziari	cfr. Proc. Iren Mercato all.1				
	5. Gestione di iniziative socio, culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, sponsorizzazioni etc.	PG IREN COM 03 Gestione sponsorizzazioni, eventi e presenze pubblicitarie	IREN / Comunicazione e relazioni esterne			

§ 8.1 INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI

La Tabella di cui sopra è stata redatta tenuta in debito conto la potenziale individuazione degli eventi rischiosi (in particolare per quanto concerne le attività non esternalizzate) per ciascun processo, come di seguito esposta.

Area A (Personale)

- Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi.
- Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine;
- Composizione commissioni mirate.
- Diffusione informazioni riservate.
- Alterazione atti e valutazioni o omissione verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali.
- Inosservanza regole procedurali

Area B (Affidamenti)

- Richieste di lavori non necessari al funzionamento della Società, ma per interesse personale o di un determinato fornitore.
- Avvantaggiare un fornitore nella aggiudicazione dell'appalto
- Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un determinato fornitore
- Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto
- Illegittimo frazionamento al fine di procedere tramite affidamento diretto
- Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore;
- proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara
- Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento
- Mancata comunicazione dei conflitti di interesse
- Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale

Con specifico riferimento ai contratti di consulenza sono stati individuati i seguenti ulteriori eventi rischiosi:

- Carenza di formalizzazione dei presupposti e caratterizzazione dell'attività.
- Pagamenti a fronte di attività non correttamente svolte (assenza verifiche di corretta esecuzione).
- Liquidazione di compensi in misura maggiore di quanto dovuto anche in virtù di modifiche dell'affidamento non correttamente formalizzate.
- Mancata verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti i pagamenti

Area C (Rapporti e Gestione Utenza)

Mancata comunicazione di situazioni di conflitti di interesse

Inosservanza procedure di riferimento

Mancata attivazione azione legale in ipotesi di inadempimenti o sussistenza di presupposti per recupero crediti

Area D (Rapporti PA ed Organi Ispettivi)

Inosservanza procedure di riferimento

Mancata comunicazione situazioni di conflitto di interesse

Ipotesi corruttivi di pubblico ufficiale

Area E (Flussi Finanziari)

Inosservanza regole e procedure

Mancanza di controlli

§ 8.2 FATTORI ABILITANTI

I fattori abilitanti degli eventi corruttivi sono definiti quali fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi e vengono prese in esame per determinare il livello di rischio di ciascun processo.

RPCT, nella redazione della tabella di rischio di cui *infra*, ha tenuto conto della presenza o meno dei seguenti fattori:

a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
b) mancanza di trasparenza;
c) complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
e) scarsa responsabilizzazione interna;
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;

A supporto delle conclusioni ed a confronto delle risultanze del processo di misurazione del livello di rischio sono stati esaminati dati statistici, che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di accadimento futuro degli eventi corruttivi.

Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione	Eventuali sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti. <ul style="list-style-type: none"> ✓ I reati contro la PA; ✓ Il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (art.640 e 640 bis c.p.)
Le segnalazioni pervenute	Segnalazioni ricevute sia dall'interno dell'amministrazione che dall'esterno, oltre che reclami che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla mala gestione di taluni processi organizzativi.
Ulteriori dati in possesso dell'amministrazione	rassegne stampa, ecc..

Quali ulteriori elementi (indicatori) è stato esaminato il ricorrere o meno dei seguenti fattori.

Discrezionalità dei processi

Il processo è del tutto vincolato	BASSO
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO
E' altamente discrezionale	ALTO

Interesse esterno: presenza di interessi, anche economici, per i destinatari del processo

Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno	BASSO
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	MEDIO
Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA e comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi (es.: affidamento di appalto)	ALTO

Controlli (controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controlli a campione ecc)

Il tipo di controllo applicato costituisce un efficace strumento per neutralizzare il rischio	BASSO
E' efficace ma in minima parte	MEDIO
Non è efficace in quanto il rischio rimane indifferente	ALTO

Efficacia della trasparenza: tracciabilità del processo; diffusione (interna e/o esterna dei documenti/informazioni); completezza e chiarezza dei documenti/informazioni

Le suddette condizioni sono presenti ed attuate in maniera efficace	BASSO
Sono parzialmente presenti e da migliorare	MEDIO
Inadeguate o assenti	ALTO

Grado di attuazione delle misure di trattamento

Le misure vengono attuate	BASSO
Parzialmente attuate	MEDIO
Non vengono applicate	ALTO

Personale coinvolto nella gestione del processo

Il processo è gestito da personale con competenze specifiche e con attribuzione di responsabilità	BASSO
Parzialmente presente il personale con competenze specifiche	MEDIO
Inadeguato o assente il personale con competenze specifiche	ALTO

§ 9. RELAZIONE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO RPCT

In termini generali si precisa come:

1. per referenti e collaboratori del RPCT devono intendersi altresì i responsabili di funzione del "socio industriale" a cui sono state esternalizzate attività talora connotate da profili di sensibilità sotto il profilo corruttivo;

2. l'ambito del raggio di azione di RPCT deve estendersi anche alle attività esternalizzate a soggetto privato, non sottoposto all'obbligo di nomina di RPCT, con le seguenti precisazioni. Come già sancito con riferimento ai compiti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 si ritiene che anche per l'RPCT resti ferma in capo alla Società affidataria (ai Responsabili e ai suoi organi di controllo) l'attribuzione delle responsabilità in merito alle attività esternalizzate, nel caso di specie governate da procedure ex Modello 231/01 e di sistema certificato. A carico dello scrivente RPCT (e, per quanto di competenza, di OdV) residua la necessità di:

(i) verifica circa la sussistenza, in capo all'affidataria dei servizi, di un adeguato sistema organizzativo, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi;

(ii) verifica circa la corretta formalizzazione dei contratti aventi ad oggetto le attività esternalizzate, coerentemente con le previsioni statutaria;

(iii) potere di effettuare, congiuntamente all'OdV e agli altri organi di controllo del "socio privato", particolari attività di controllo su singole attività a rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante (nei limiti imposti da disposizioni di legge, ad esempio per quanto concerne la segretezza aziendale, la privacy etc.), nonché

(iv) richiedere all'OdV e agli organi di controllo e di auditing delle società del Gruppo Iren, a cui sono affidati i servizi esternalizzati, relazioni sulle attività di verifica e monitoraggio effettuate.

Nel corso del 2020 lo scrivente, unitamente ad OdV, si è confrontato con gli uffici responsabili del Gruppo Iren, delegatari delle attività esternalizzate; è evidente come detta gestione da parte di soggetto formalmente terzo, rispetto ad Amter, possa, talvolta, avere ripercussioni sulla attività di acquisizione di documenti e di verifica (senza che ciò, incida, nel merito, sulle modalità di gestione delle attività).

Ancora una volta è di particolare rilievo la collaborazione tra lo scrivente RPCT, OdV ed i referenti compliance del Socio Industriale.

Ed infatti:

- in data 21.10.2021 è stata oggetto di approvazione da parte del CDA la release aggiornata del Modello 231/01, processo che ha visto il coinvolgimento di RPCT e OdV; l'adozione della versione aggiornata del MOG risulta debitamente circolarizzata per il tramite di Ordine di Servizio a firma dell'Amministratore Delegato n° 1/2021 del 12.11.2021, e il documento di parte generale pubblicato sul sito sezione Società Trasparente;

- in data 17.01.2022 RPCT si è riunito in remoto, coinvolgendo OdV e RSPP (M. Benzi). Hanno partecipato alla riunione altresì l'AD G. Gnocchi e Annalisa C.:

- OdV e RPCT hanno in detta occasione informato della intenzione di procedere alla attivazione di un software per la gestione delle segnalazioni di interesse ai fini del D.Lgs. 231/01 e della L.190/2012 (denominato "WhistleblowingPA"): trattasi in particolare dello strumento messo a disposizione da Transparency International, ritenuto conforme alla vigente normativa da Anac e dal Garante Privacy;

- RPCT e OdV hanno informato i presenti che stante l'emergenza sanitaria Anac ha, con proprio provvedimento differito l'approvazione del PTPCT 2022-2024 al 30 di aprile 2022;

- In materia di tutela dell'ambiente e prevenzione dei reati ambientali, sono intervenuti nell'ordine Federico F., responsabile della gestione delle acque potabili, Marco F. responsabile della gestione delle acque reflue, che non hanno segnalato situazioni rilevanti;
- Sono state, infine, oggetto di confronto le comunicazioni ricevute -anche su casella e-mail OdV- di soggetto privato terzo in merito a sopralluoghi effettuati da Arpal nelle date del 30/09/2015, 29/12/2016, 07/12/2017 e 21/03/2018 ed ad asserite violazioni di legge sanzionate in via amministrativa per assenza di prescritta autorizzazione per lo scarico rifiuti urbani in mare;
 - in data 10 marzo 2022 RPCT e OdV si sono riuniti con Annalisa.C. (referente a supporto dell'OdV e componente del servizio Compliance Sistema 231 e privacy), al fine di esaminare i flussi informativi pervenuti nel corso del periodo da parte dei vari referenti aziendali e di Gruppo. Tali flussi, su cui più approfonditamente infra, risultano essere conformi a quanto specificato nel MOG e nella procedura flussi informativi.

Infine, in data 24 gennaio 2022 la direzione Internal Auditing e Compliance ha predisposto e presentato a RPCT e OdV documento di sintesi degli audit emessi nel secondo semestre 2021 dalla funzione Internal Audit di IREN SpA e riferibili alla società in oggetto in quanto relativi a processi trasversali (gestiti dalla Capogruppo in service) o specifici. Trattasi delle verifiche svolte in attuazione del Piano approvato per il 2021 (da attuarsi nel periodo marzo 2021- febbraio 2022). Si ricorda come nella definizione del suddetto piano fossero stati seguiti i seguenti criteri:

- Analisi dei principali rischi definiti per il gruppo IREN con identificazione dei processi significativi da sottoporre ad Audit (Audit Risk Based);
- Criticità rilevate nei precedenti audit o comunque note all'organizzazione aziendale;
- Processi/attività significativi non verificati da più di due anni;
- Presidio delle attività in ambito controllo appalti;
- Valutazione della Compliance alle normative in continua evoluzione nei settori nei quali opera il gruppo;
- Richieste dei Vertici e degli Organi di Controllo delle Società del Gruppo nonché delle Direzioni Societarie.

L'attività di verifica delle risultanze degli audit è di particolare rilievo in relazione agli ambiti oggetto di disamina, dato che nella Nota denominata "Audit emessi nel II° semestre 2021 Processi riferibili ad AMTER SpA – Aggiornamento al 31/12/2021" risultano oggetto di relazione l'audit 3/2021 (Gestione Contratti intercompany), l'audit n°4/2021 (Gestione incidenti di sicurezza informatica) e l'audit n°10 (Gestione della Formazione Finanziata).

§ 10 MISURE OBBLIGATORIE

§ 10.1. MISURA: "INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA" (PANTOUFLAGE)

Particolare attenzione è stata volta dal PNA 2018 alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage). Evidenziato che il D.Lgs. n. 165/2001 si applica ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni così come individuate all'art. 1, co. 2 del Decreto stesso (tra cui non sono ricomprese le società a partecipazione pubblica), la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici e quindi anche l'ambito di applicazione soggettiva del divieto di pantouflage è stato ampliato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", il quale prevede espressamente che "Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”.

In coerenza con quanto stabilito dal succitato art.21 del D.Lgs. n.39/2013, l'ambito applicativo della disposizione, è stato altresì oggetto di intervento espresso dell'ANAC con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 296 del 21 dicembre 2018), avente ad oggetto “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”.

In particolare ANAC ha specificato, al punto 9.2 della predetta delibera che i soggetti privati in controllo pubblico sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 del medesimo decreto, gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali, mentre “non sembra invece consentita un'estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato articolo 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal D.lgs.

n. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari”.

Fermo quanto esposto al §2 in merito alla natura giuridica di Amter, il personale dipendente della stessa non ha autonomi poteri di amministrazione e di gestione, neppure in forza di specifiche deleghe con cui vengano attribuiti loro specifici poteri autoritativi o negoziali (dovendosi intendere, in tal senso, che tali poteri decisionali e gestionali siano conferiti statutariamente, a mezzo di procura notarile o di apposita delibera del consiglio di Amministrazione).

Sulla base di tali indicazioni normative e regolamentari – ai fini della corretta interpretazione e della chiara determinazione dell'ambito di applicazione a Amter della norma di cui trattasi –si ritiene che i divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano ai soli componenti del CDA ed in particolare all'Amministratore Delegato.

Quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, RPCT rinnoverà la comunicazione al CDA al fine di ricordare i contenuti della normativa.

§ 10.2 MISURA: ROTAZIONE DEGLI INCARICHI (ORDINARIA E STRAORDINARIA)

La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio devono comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture.

In considerazione del particolare organigramma della Società, della dotazione organica e delle attività esternalizzate, la rotazione del personale è di difficile attuabilità e viene, eventualmente, attuata in Amter in maniera non programmata ma in funzione delle esigenze organizzative aziendali. Sono comunque presenti misure di natura preventiva della corruzione quali modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.

Per quanto concerne la rotazione straordinaria, Amter prende atto di quanto indicato dall'aggiornamento del PNA 2018 e, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, metterà in campo misure analoghe alla rotazione straordinaria nel PTPC.

Si ricorda che al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza; a) dell'avvio di un procedimento penale o

disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come “corruptiva” ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs.165/2001. La valutazione della condotta del dipendente da parte dell’Amministrazione è obbligatoria ai fini dell’applicazione della misura. Detta valutazione verrà avviata al momento della conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. Codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell’atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

Dal momento che in molti casi i dipendenti non comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico, Amter valuterà di introdurre nel codice di comportamento o direttamente nel PTPCT, l’obbligo per i dipendenti di comunicare la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

§ 10.3. MISURA: INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

Il Responsabile cura e verifica che siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013, n° 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

La Delibera dell’A.N.AC. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili” ha fornito gli strumenti per superare i dubbi interpretativi e le difficoltà applicative della normativa sulla inconferibilità e incompatibilità, andando a chiarire il ruolo e le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e andando a definire i confini e i margini di intervento dell’attività dell’ANAC. La vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione della corruzione, in una sorta di vigilanza interna, mentre la vigilanza esterna viene invece condotta dall’Autorità nazionale anticorruzione.

Con riferimento agli accertamenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, gli stessi si distinguono a seconda che trattasi di inconferibilità o incompatibilità, come di seguito esposto.

A) Inconferibilità

Al RPCT è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all’ANAC.

Qualora, quindi, il RPC venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di accertamento.

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto nei confronti tanto dell’organo che ha conferito l’incarico quanto del soggetto cui l’incarico è stato conferito.

L’attività di contestazione prevede due distinti accertamenti:

- 1) di tipo oggettivo relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità;
- 2) di tipo soggettivo relativo alla valutazione dell’elemento psicologico di colpevolezza in capo all’organo che ha conferito l’incarico, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 18 del decreto. Accertata, quindi, la sussistenza della causa di inconferibilità dell’incarico, il RPC dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all’atto della nomina componevano l’organo che ha conferito l’incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

L'atto di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito l'incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconfiribile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito a presentare memorie a discolta, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni).

B) Incompatibilità

In tale caso, per il RPC, è previsto il dovere di avviare un unico procedimento, quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPC contesta all'interessato l'accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico. In questo caso l'accertamento è solamente di tipo oggettivo.

Con riferimento all'attività di verifica del RPC sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, l'art. 20 del decreto 39/2013 impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.

Tale dichiarazione rileva solo nell'ambito dell'accertamento che il RPC è tenuto a svolgere in sede di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei componenti l'organo conferente l'incarico, tenuto conto che, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, tale dichiarazione non vale ad esonerare, chi ha conferito l'incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. i requisiti necessari alla nomina, ovvero l'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare.

In caso di dichiarazioni mendaci, si configurano diverse conseguenze:

- 1) responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- 2) impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto in quanto resa anche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

Tuttavia, proprio in considerazione della buona fede che può caratterizzare l'autore della dichiarazione, è opportuno considerare un passaggio che la legge non contempla, ma che potrebbe chiarire non solo la condotta da esigere dall'autore della dichiarazione, ma anche l'ambito oggettivo della verifica richiesta all'organo conferente l'incarico.

AMTER ha pertanto ritenuto di adeguarsi all'invito di A.N.AC. di accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione al fine di poter effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconfiribilità o di incompatibilità.

Ne consegue che il compito del RPC nell'ambito del procedimento sanzionatorio sarà più agevole, potendosi, ad esempio, dedurre:

- la responsabilità dell'organo conferente ogni volta che l'incarico dichiarato poi nullo sia stato conferito nonostante, dalla elencazione prodotta, fossero emersi elementi che, adeguatamente accertati, evidenziassero cause di inconfiribilità o di incompatibilità;
- la buona fede dell'autore della dichiarazione, in caso di dichiarazione esaustiva. Con riferimento, però, a tale ultimo profilo, vale evidenziare che l'elemento psicologico del dichiarante non è preso in considerazione dal legislatore, il quale collega alla dichiarazione mendace, accertata dalla

stessa amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, l'inconferibilità di qualsivoglia incarico tra quelli previsti dal decreto, per il periodo di cinque anni.

§ 10.4. MISURA: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

L'attività di formazione specifica programmata per l'anno 2021 non è stata compiutamente attuata a seguito della stringente applicazione, in forza di disposizioni di Gruppo, di misure di prevenzione dal contagio Covid-19. Nel corso del 2022 RPCT, unitamente ad OdV, espletterà attività formative inhouse con destinatario il personale dipendente con modalità in presenza (laddove possibile) o a distanza. In considerazione delle attività svolte dal personale Amter si valuta sufficiente la trattazione –in un modulo formativo con consegna di brochure e verifica di apprendimento- delle tematiche legate ai principi di etica e legalità, ai contenuti della Legge 190/2012, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, dei codici di comportamento e del codice disciplinare, nonché delle le tematiche relative alla trasparenza nella pubblica amministrazione e l'applicazione del D.Lgs 33/2013, il profilo delle incompatibilità e del conflitto d'interesse e i reati contro la Pubblica Amministrazione, al fine di offrire un'informazione generale su come prevenire, reprimere e contrastare il fenomeno della corruzione.

§ 10.5. MISURA: TRASPARENZA

A partire dal decreto legislativo n. 97/2016, che ha modificato e integrato il decreto legislativo n. 33/2013, il concetto di trasparenza allineato a quello presente negli ordinamenti più evoluti. In forza della normativa citata, oggi la trasparenza va intesa come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*. Questa definizione rende palese la *“ratio”* della legge che, in ultima istanza, può essere sintetizzata come la realizzazione di un'amministrazione pubblica maggiormente aperta – in più di un senso, come si vedrà in prosieguo - verso la collettività.

Il d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, come detto, ha fornito la definizione di trasparenza sopra riportata, che è volta a porre in rilievo, da un lato, l'introduzione di forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, dall'altro lato, l'implementazione di misure che consentano una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni. Il d.lgs. n. 97/2016 ha, inoltre, provveduto a semplificare e razionalizzare gli obblighi pubblicitari originariamente previsti dal d.lgs. n. 33/2013, rivedendo anche i poteri regolatori e sanzionatori attribuiti all'ANAC.

Amter ha provveduto ad istituire la sezione *“Società Trasparente”* e si impegna a tenere aggiornati e completi i dati ivi pubblicati, in ottemperanza alle norme di legge applicabili.

§ 10.6 MISURA: ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto con il d.lgs. n. 97 del 2016 nell'ambito della citata *“apertura”* della pubblica amministrazione ai cittadini, attribuisce a *“chiunque”* il *“diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”* (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).

A differenza dell'accesso civico semplice, previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, che può essere esercitato da chiunque per richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati previsti nel medesimo decreto, nel caso in cui questa sia stata omessa, il nuovo accesso civico - in conformità a

quello previsto dal *Freedom of information act* (FOIA) dei sistemi anglosassoni - consente a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e senza obbligo di motivazione, di accedere ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti tassativamente indicati dalla legge. Dal 23 dicembre 2016 - data di pubblicazione delle Linee Guida ANAC che hanno dato attuazione alla nuova normativa, di cui in prosieguo - chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Con delibera n. 1309/2016 l'ANAC ha adottato, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, le "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico*". Al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'ANAC, ha adottato la Circolare FOIA n. 2/2017.

Nel corso del mese di gennaio 2018, previamente alla adozione del previgente PTPC, RPCT ha attivato le procedure idonee a garantire l'accesso civico e ad istituire il relativo registro, come da documentazione pubblicata sul sito web al link [http://www.amter.it/societa trasparente altri contenuti accesso civico.asp](http://www.amter.it/societa_trasparente_altri_contenuti_accesso_civico.asp). Nel corso dell'anno 2021 non sono pervenute istanze.

§ 10.7 MISURA: WHISTLEBLOWING

Per il settore pubblico, l'art. 1 della l. 179/2017 reca una importante "*Modifica dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti*". Tra le novità da segnalare [sinteticamente] ... per la tutela del segnalante nel pubblico impiego: (i) l'estensione dei soggetti tutelati; (ii) il divieto di rivelare l'identità del segnalante; (iii) i limiti alla tutela della riservatezza; (iv) l'individuazione dei destinatari della segnalazione e il ruolo e poteri dell'ANAC; (v) le sanzioni contro le misure ritorsive; (vi) il regime dell'onere della prova; (vii) il diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro; (viii) le misure anticallunna.

L'applicabilità dell'art. 54-bis "*agli enti di diritto privato in controllo pubblico*" è definitivamente confermata dall'art. 1, co. 2, della l. 179/2017, per cui "*ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile*". Quest'ultimo è pertanto soggetto al novellato art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, nonostante la natura privatistica delle "*società a controllo pubblico*", e del rapporto di lavoro alle loro dipendenze, quand'anche in house, rispettivamente ex artt. 1, co. 3, e 19, co. 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.). Peraltro, per tale natura, a tali società "*è altresì applicabile la disciplina prevista anche dall'art. 2 della l. 179/2017, che, estendendo la tutela del whistleblowing ai dipendenti del settore privato, impone una modifica dei modelli organizzativi dell'impresa adottati ai sensi del d.lgs. 231/01*".

Amter si è dunque attivata sin da inizio 2018 per adottare le procedure di segnalazione degli illeciti ed allegato modulo per le segnalazioni, integrate con il modello organizzativo ai sensi della 231/2001, nell'ottica della realizzazione di un sistema di controlli integrato, denominata Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità WHISTLEBLOWING POLICY (rev 00/2018).

La procedura prevede, in punto modalità di segnalazione quanto segue:

La segnalazione può essere indirizzata:

- a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione di Amter
- b) all'Organismo di Vigilanza della Società.

A detti soggetti è affidata la sua protocollazione, in via riservata, in un apposito registro di cui essi sono responsabili (Registro segnalazioni WB).

La individuazione del RPC è supportata alla luce dell'orientamento n°40/2014 di Anac (secondo cui *"il dipendente che, in ragione del rapporto di lavoro, sia venuto a conoscenza di condotte illecite, può effettuare la segnalazione di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 anche al responsabile per la prevenzione della corruzione"*), laddove l'indicazione dell'OdV appare giustificata in ragione della sua autonomia (quale soggetto esterno alla Società) e del concreto organigramma aziendale. L'individuazione di detti soggetti istituzionali è quindi finalizzata ad un incremento dei contributi interni nella lotta alla corruzione intesa in senso lato.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile Anticorruzione e/o ad OdV.

In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

- b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna all'indirizzo "Responsabile anticorruzione" e/o "Organismo di Vigilanza"; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale"; a tale riservatezza è tenuto il personale del sistema di smistamento della posta interna/ufficio protocollo che, ove non ottemperasse alle disposizioni di cui sopra, risulta soggetto a provvedimenti disciplinari in merito.

- c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a Registro WB dal soggetto legittimato alla sua ricezione».

La procedura prevede altresì adeguate tutele del segnalante (anche sotto il profilo dell'anonimato e del divieto di discriminazione), sancendo al §7 quanto si riporta.

«7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ex art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione e s.m.i.)

7.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;*
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte,*
- la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.*

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il documento (segnalazione e/o verbalizzazioni del RPC) non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..

7.2 Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e/o all'OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnalano l'ipotesi di discriminazione».

Pur avendo la Società adottato tempestivamente la procedura in parola, e preso atto altresì delle indicazioni in punto segnalazioni fornite dal nuovo Codice Etico, le nuove linee guida di ANAC prevedono che le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare esse "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

Ad inizio 2022 AMTER ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi

 Documento PTCT 2022-2024	Pag. 55 di 74
	Ediz. 2022 Rev. 0

(<https://amterspa.whistleblowing.it/#/>) e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni:



Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono, infatti, le seguenti:

- (i) la segnalazione può essere fatta dai dipendenti e dai collaboratori delle imprese fornitrici della stessa;
- (ii) il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- (iii) le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;
- (iv) la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- (v) la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante. La segnalazione viene ricevuta anche dall'ODV;
- (vi) nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

§ 10.8 MISURA: PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI – CLAUSOLE RISOLUTIVE

In attuazione dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, le Pubbliche Amministrazioni, di regola, predispongono e utilizzano Patti d'integrità e protocolli di legalità negli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tal fine, esse sono tenute ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito una clausola di salvaguardia, secondo la quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità stipulati dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. Il Patto di Integrità rappresenta un complesso di regole di comportamento che rafforzano condotte già doverose per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara, in funzione di prevenzione del fenomeno corruttivo, con

particolare riferimento alla prevenzione di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità nel delicato settore dei contratti pubblici e al fine di valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici.

L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che *“mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)”*.

Si è già anticipato come il Codice Etico di Gruppo, in applicazione in Amter, preveda espressamente che eventuali violazioni di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della società dai rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e del sistema sanzionatorio ex D.Lgs.231/2001.

§ 10.9 MISURA: LIMITI AL RICORSO ALL'ARBITRATO

Ai sensi del Codice degli Appalti le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a (concessioni e) appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

Il ricorso all'arbitrato è legittimo solo ove sussista la preventiva autorizzazione motivata da parte dell'Organo Amministrativo. Amter non prevede nella propria contrattualistica standard e per le attività gestite in proprio la clausola compromissoria e qualora l'operatore economico dovesse chiederne l'applicazione, i responsabili dovranno presentare presenta la richiesta all'Organo Amministrativo che la valuterà al fine di concedere l'eventuale autorizzazione, informando del ricorso all'arbitrato RPCT.

Nell'eventuale caso di nomina di arbitri in conformità a quanto sopra enunciato, si opera nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 50/2016.

§ 11. PIANO DI MONITORAGGIO 2022

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPC. Detta attività dovrebbe estrinsecarsi, nello specifico, in una verifica in punto corretta formalizzazione ed adozione delle procedure, nonché loro effettiva applicazione. A tale riguardo si richiama, tuttavia, quanto sopra riportato per quanto concerne le attività esternalizzate, ragione per cui nel corso del 2020 RPCT porrà in esecuzione il seguente programma, salvo suo adeguamento in ipotesi di internalizzazione di talune attività sensibili, a cui –in tal caso- estendere con modalità differente le verifiche.

Area A: Assunzione e Progressione del Personale	Procedura Rilevazione Presenze	N°1 verifica di conformità	
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture, Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Affidamento incarichi di consulenza	N°2 verifica di conformità	Acquisizione esiti audit Gruppo Iren per attività esternalizzate
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture, Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	affidamento di lavori, servizi e forniture	N°3 verifica tramite incontro ODV e referenti Società affidataria dei servizi esternalizzati	
Area E Flussi Finanziari	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente	N°2 verifica tramite incontro ODV e referenti Società affidataria dei servizi esternalizzati	

I dipendenti di AMTER terranno informato il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito allo stato di attuazione delle misure previste e per le quali fossero stati coinvolti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere ai dipendenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività. Può, inoltre, richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'emanazione dell'atto. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti di AMTER. Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti. Il Responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

§ 12. REPORT ANNO 2021 E PROGRAMMA MISURE GENERALI DI MIGLIORAMENTO

Di seguito si riporta una sintesi del programma di attuazione delle misure, espresso in termini di target, il cui raggiungimento sarà valutato mediante l'utilizzo di specifici indicatori. Per ciascuna misura generale sono individuate: la tempistica di attuazione e gli indicatori in grado di attestarne l'effettiva attivazione.

Misura	2021		Target 2022	Target 2023	Target 2024
Trasparenza	Pubblicazione dati aggiornati		Pubblicazione dati aggiornati	Pubblicazione dati aggiornati	Pubblicazione dati aggiornati
Codice Etico e di Condotta	Adozione Codice di Gruppo Verifica necessità di specificazioni per Amter Espressa sanzionabilità violazione PTPCT Impossibilità conferimento incarico in ipotesi di condanna		Monitoraggio efficacia misura	Monitoraggio efficacia misura	Monitoraggio efficacia misura

Astensione in caso di conflitto di interessi			Procedura e form dichiarazione per membri di eventuali commissione	Monitoraggio su efficacia misura	Monitoraggio efficacia misura
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Informativa formale organo gestorio		Monitoraggio misura	Monitoraggio misura	Monitoraggio efficacia misura
Whistleblowing	Sostituzione procedura e adesione progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia / adozione della piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi		Monitoraggio applicazione	Monitoraggio efficacia misura	Monitoraggio efficacia misura
Formazione			Formazione specifica, rivolta al personale impegnato su specifiche aree di attività	Formazione generale e specifica, rivolta, a tutto il personale	Formazione specifica, rivolta al personale impegnato su specifiche aree di attività
Patti di integrità			Revisione documentazione e contrattuale e verifica inserimento clausole	Monitoraggio efficacia misura	Monitoraggio efficacia misura
Attività di Monitoraggio	Disciplina procedura per acquisizione audit di Gruppo su attività riferibili ad Amter (esternalizzate)		Monitoraggio attuazione misura	Monitoraggio attuazione misura	Monitoraggio efficacia misura

- SEZIONE II -

§ 13. TRASPARENZA ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Si ricorda come la Società abbia dato attuazione ai propri obblighi di pubblicazione creando la sezione "Amministrazione Trasparente", la quale ha formato conforme all'ALL. I del Decreto 33/2013 e alle determinazioni ANAC promulgate in materia. RPCT e OdV si confrontano con la Funzione Comunicazione e Relazioni Esterne – Comunicazione territoriale Area Liguria Iren Spa, al fine di porre in essere la attività di aggiornamento del sito sezione Società Trasparente.

Ai sensi del novellato Art. 43. del D.Lgs 33/2013 «1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. (comma abrogato dall'art. 34 del d.lgs. n. 97 del 2016)

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. (comma così sostituito dall'art. 34 del d.lgs. n. 97 del 2016)

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità».

Il programma per il 2020 è di mantenere aggiornate le pubblicazioni ex lege previste: il tutto tenuto in debito conto le limitazioni agli oneri di obbligazione a cui è soggetta AMTER.

§ 14 FLUSSI INFORMATIVI

Si precisa che la disciplina dei flussi informativi da e per OdV / RPCT è descritta in apposita procedura (Procedura Flussi Informativi) e che del pari la disciplina di segnalazione di illeciti (sia ex L.190/2012 che ai fini del Modello 231/01 ex DDL Whistleblowing art. 6 del D.lgs 231/01 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater) è trattata dalla Procedura Whistleblowing ed. 2018 rev. 00; di seguito si esamina il diagramma di flussi in ottica di corretto e tempestivo adempimento degli oneri di pubblicazione a carico della Società ex D.Lgs33/2013.

In virtù della organizzazione aziendale si ricorda come i poteri decisionali siano tutti accentrati nell'Organo Gestorio (CDA / A.D., in forza delle deleghe in essere) e che la gestione del sito e delle pubblicazioni sia affidata alla Funzione Comunicazione e Relazioni Esterne – Comunicazione territoriale Area Liguria Iren Spa.

Il diagramma identifica le seguenti tipologie di flussi:

- Flusso informativo fisiologico: trattasi di un flusso periodico in ragione della sua propria natura (a titolo esemplificativo esito audit);

- Flusso informativo ad hoc: trattasi di un flusso che si rende necessario/opportuno al verificarsi di particolari eventi e/o situazioni e/o criticità (a titolo esemplificativo notizie di reato e/o criticità);
- Segnalazioni da parte di dipendenti, collaboratori, soggetti esterni.


Il diagramma distingue altresì il trattamento:

- dei dati e delle informazioni che per loro natura debbono essere comunicati dall'Organo Gestorio direttamente alla funzione individuata per la loro pubblicazione, nonché a RPCT affinché possa assolvere alla funzione sua propria di monitoraggio e controllo (bilancio, dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità etc., modifiche all'organigramma);
- dei dati che debbono transitare alle funzioni competenti affinché diano attuazione alle decisioni dell'Organo Gestorio (affidamenti, consulenze – collaborazioni - incarichi professionali entro giorni 30 dal conferimento dell'ordine, etc.), per i quali è previsto l'invio per conoscenza al RPCT sia da parte del CDA / A.D. che della funzione attuatrice al fine di garantire una duplice forma di comunicazione a garanzia di una più compiuta possibilità di verifica da parte di RPCT;
- dei dati che debbono essere ciclicamente pubblicati dalla Funzione Comunicazione (tassi di assenza annui, indicatore tempestività dei pagamenti, etc.), su input delle Funzioni competenti; detti dati dovranno essere inviati per conoscenza al CDA / AD e a RPCT.

I flussi informativi devono essere connotati dalle seguenti caratteristiche:

- idoneità: nel senso di rappresentare effettivamente il fenomeno monitorato (c.d. capacità segnaletica) o comunque quello per cui sono previsti
- attendibilità: nel senso che il dato, l'informazione, la notizia, la criticità etc. siano veritieri
- aggiornamento: il dato, l'informazione, la notizia, la criticità etc. devono essere il più possibile attuali rispetto al periodo di osservazione e di trasmissione

I flussi informativi hanno, infine, carattere bidirezionale: principalmente verso RPCT, ma altresì da quest'ultimo verso le varie funzioni aziendali (richieste di chiarimenti, segnalazione all'organo gestorio dei casi di ritardato o mancato adempimento, etc.).



Infine, di seguito si riporta tabella riepilogativa delle tempistiche di pubblicazione e di aggiornamento dei dati di maggiore rilievo.

Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione, dei relativi tempi e del loro aggiornamento					
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento / durata pubblicazione
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013)
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n.	Codice disciplinare e	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del	Tempestivo

		33/2013	codice di condotta	codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	
	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale

				2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o dell'azienda, la pubblicazione dei dati sensibili)	Annuale
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) /5 anni
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione aziendali, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n.		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013 - entro 30 gg da conferimento)

		165/2001			
		art. 1, comma 675 L. n. 208/2015		Tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	Tempestivo (entro 30 gg da conferimento)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
	(Direttore generale o posizioni assimilate)	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Posizione non presente in AMTER		
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			
	Dirigenti	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Posizione non presente in AMTER	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	I dati relativi all'A.D. G. Gnocchi (dirigente in distacco ad Amter) sono pubblicati nella sezione Organi amministrativi di vertice	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c.			1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Personale		1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto	
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale	
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	

	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
Bandi di concorso		Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Avvisi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'azienda
		Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco dei bandi espletati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli avvisi in corso e di quelli conclusi nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dalla Società con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
				Per ciascuno dei provvedimenti:
		1) contenuto		
		2) oggetto		
		Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		3) eventuale spesa prevista
				4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Bandi di Gara e affidamenti		Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Avviso sui risultati della procedura di affidamento
		Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Codice Identificativo Gara (CIG)
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Struttura proponente
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Oggetto del bando
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c.	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

		2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi organi di controllo e revisione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile
			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale
			Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione
		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione e per la integrità e trasparenza

			e per la Integrità e Trasparenza	
Altri contenuti - Corruzione		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
Altri contenuti - Accesso civico		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
		Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Altri contenuti - Dati ulteriori		Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Dati, informazioni e documenti ulteriori di cui non sussiste ai sensi della normativa vigente l'obbligo di pubblicazione e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

§ 15. O.I.V.

Per quanto concerne gli strumenti adottati per il controllo del rispetto degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione si evidenzia come AMTER abbia provveduto alla nomina dell'O.I.V., come da delibera di CDA del 28.3.2018 di seguito riportata.

“L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è proprio delle Amministrazioni Pubbliche (d.lgs. n.150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e d.lgs. n.165 del 2001 che contiene le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) e non previsto nell'ordinamento del lavoro e nel CCNL che la Società è tenuta ad applicare. La società ha istituito l'ODV di cui al d.lgs. 231/2001 che, al di là di analogie anche evidenti per talune funzioni, non coincide con l'OIV. L'ODV della Società, coerentemente alle linee guida contenute nel PNA e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, concorre in modo attivo a implementare e gestire il ciclo “integrato” per la promozione dell'integrità, della legalità e della trasparenza della Società stessa. Il CDA della Società AMTER SPA:

- in considerazione dei contenuti della determina ANAC 1134/2017 del 8/11/2017, la quale –in sostituzione della previgente determinazione n°8/2015- detta le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (determina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017)
- vista la Deliberazione ANAC 1134/2017, con cui l'Autorità ha precisato che «il nuovo co. 8-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione “Società Trasparente”»;
- vista altresì la deliberazione ANAC 141 del 21 febbraio 2018, la quale al § 1.2 rubricato “Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico” statuisce che «sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 gli OIV, o gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite agli OIV, istituiti nelle società e negli enti indicati all'art. 2bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero: a) enti pubblici economici; b) società in controllo pubblico, con l'esclusione di quelle quotate; c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati (...) Si tratta degli enti e delle società ai

quali l'Autorità ha fornito indicazioni sull'attuazione della normativa con la determinazione n. 1134/2017. Nella determinazione sono stati indicati gli obblighi di pubblicazione che gli enti/società suddetti sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità. Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello «Documento di attestazione» fornito con l'Allegato 1.2 alla presente delibera, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, "svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate", segnalando anche agli OIV "i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione»;

- vista la disponibilità manifestata dal nominato Organismo di Vigilanza ad assumere la funzione di O.I.V., quale attività ricompresa nell'incarico di OdV;

con delibera del 28.3.2018 ha provveduto ad attribuire all'Organismo di Vigilanza della Società (in veste di organismo a cui sono attribuite, in materia, funzioni analoghe all'O.I.V.) l'assolvimento degli obblighi di legge a carico della Società sopra menzionati, vale a dire la redazione della attestazione, completa di griglia di rilevazione e scheda di sintesi al 31 marzo 2018, da pubblicarsi a cura di RPCT entro il 30 aprile 2018".

In ossequio ai propri compiti l'O.I.V. ha provveduto a prendere in esame il sito aziendale per le specifiche voci ex lege richieste e a redigere i relativi documenti (attestazione, completa di griglia di rilevazione e scheda di sintesi al da ultimo aggiornata al 2021), in seguito oggetto di pubblicazione al link [http://www.amter.it/societa trasparente personale oiv.asp](http://www.amter.it/societa_trasparente_personale_oiv.asp).

§ 16. TRASPARENZA E TUTELA DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) – Rapporti RPTC E RPD

A seguito del recente Reg UE 2016/679 in parola, recepito da ANAC in sede di PNA 2018 occorre "ricordare che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre informative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa

europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi infra paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD)".

Relativamente ai rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati –RPD - introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), quest'ultimo individuato dalla società in un soggetto formalmente esterno (dipendente Società del Gruppo IREN), diverse amministrazioni hanno sollecitato all'Autorità un indirizzo interpretativo. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc. Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT.

Anac ha precisato in PNA 2018 che *«Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, di un supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame. Le considerazioni sopra espresse per le amministrazioni e gli enti valgono anche per i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 tenuti a nominare il RPCT, qualora, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, siano obbligati a designare anche il RPD»*.

Quanto sopra premesso RPCT provvederà a conformarsi ai principi sopra espressi, in particolare nell'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, che sarà effettuata nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui quello di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati.